



## Sommario

<b>Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 1° settembre 2021</b>	<b>2</b>
<b>Conti</b>	<b>7</b>
<b>Attività della FSA</b>	<b>9</b>
<b>Attività della Commissione di disciplina</b>	<b>12</b>
<b>Attività della Commissione esami</b>	<b>12</b>
<b>Attività della CFPG</b>	<b>13</b>
<b>Attività del Servizio di consulenza giuridica</b>	<b>14</b>
<b>Verbale dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 16 ottobre 2020</b>	<b>14</b>
<b>Varia Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati</b>	<b>28</b>
<b>Impressum</b>	<b>40</b>

# Relazione del Presidente all'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Canton Ticino del 1° settembre 2021

Avv. Gianluca Padlina

---

Gentili colleghe, egregi colleghi,

in occasione dell'ultima relazione presidenziale all'indirizzo dell'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino avevo avuto modo di parlare del 2020 come dell'anno che sarebbe passato alla storia come l'anno del virus Covid-19, l'anno delle incertezze e l'anno delle nuove sfide. Pur rilevando che, storicamente, dopo una pandemia l'umanità ha sempre saputo reagire e non di rado ad una grave crisi sanitaria avessero fatto seguito periodi di grande crescita e di rilancio dell'economia, mi ero permesso di evidenziare il rischio di non trovarci ancora alla fine della crisi sanitaria ma all'interno di una specie di tragedia prolungata, diluita, che potesse imporci di cambiare i nostri stili di vita.

Mentre scrivo queste righe, si ha l'impressione che, nonostante il 2021 sia stato l'anno dei vaccini, delle riaperture e delle speranze, nell'incertezza della situazione che si presenterà in autunno, nel complesso prevalga comunque la sensazione di trovarci ancora lontani dal ritorno alla tranquillità dal profilo sanitario. Il difficile percorso che abbiamo alle spalle ha comunque dimostrato la generale solidità del nostro sistema paese e, allo stato attuale, le inquietudini maggiori riguardano

probabilmente gli scenari che potrebbero svilupparsi a livello internazionale, connessi con la catena di fenomeni, di natura sociale, economica, politica e geopolitica, innescati dalla pandemia.

Allo stato attuale è ancora troppo presto per fare previsioni su quali cambiamenti potrebbero verificarsi a seguito della pandemia. Al di là del naturale desiderio di tornare alla normalità, nel sentire comune si percepiscono comunque, in sottofondo, interrogativi fondamentali sulla possibilità che, almeno in parte, le cause della crisi possano comunque essere ricondotte a qualcosa di sbagliato nelle dinamiche e nei fenomeni che si sono sviluppati negli ultimi anni a livello mondiale, rispettivamente nei modelli di sviluppo o negli stili di consumo e di vita perseguiti a livello globale e individuale.

Che nulla cambi e che tutto torni come prima è difficile immaginarlo e non per forza ciò deve essere letto in chiave negativa. La fine dei distanziamenti e dei confinamenti potrebbero certo restituirci un'umanità straniata e diffidente. Le persone potrebbero rimanere comunque più separate rispetto a prima e gli stati manifestare posizioni più distanti tra loro, con gli interessi particolari che potrebbero tornare a prevalere su quelli generali. Tessuti sociali e geopolitici potrebbero essere da ricostruire o ricucire in un quadro generale che potrebbe evidenziare sia difficoltà, che opportunità. Assieme all'*home working* potrebbe imporsi lo *smart working*, con tutto quel che comporta: meno spostamenti, più tempo libero, modalità di lavoro e collaborazione differenti e, addirittura, magari meno burocrazia.

Quello che stiamo vivendo è un momento storico nel quale un virus ha costretto l'umanità intera a fermarsi o comunque a rallentare per rapporto ai ritmi frenetici che conosceva, determinando così una possibile occasione di

riflessione sul nostro passato recente e sulle scelte da prendere per il futuro. Voci autorevoli preconizzano la fine dell'utopia della globalizzazione senza regole, se non quelle della finanza e del libero mercato. L'interrogativo a sapere se stavamo meglio nel 2019, piuttosto che negli anni '90 è legittimo. In meno di tre decenni la struttura e la velocità del mondo sono cambiati in modo radicale. Forse mai nella storia cambiamenti così rilevanti sono avvenuti in un lasso di tempo così breve. La realtà di 30 anni fa era quella dei telefoni fissi e dei confini nazionali che definivano l'indipendenza e la sovranità degli stati secondo una logica che era sostanzialmente ancora quella della pace di Westfalia del 1648.

Nell'ultimo trentennio abbiamo assistito a cambiamenti epocali. Si è spezzata la catena politica fondamentale che per secoli aveva definito il potere degli stati, ossia la catena stato-territorio-ricchezza. Progressivamente una quota crescente della ricchezza ha iniziato a liberarsi dai vincoli territoriali per entrare nella repubblica internazionale del denaro. Raccolta di capitali in uno stato, concentrazione della gestione in un altro, investimenti nel mondo intero e ritorno dei rendimenti nel paese di origine. Con gli stati in crescente difficoltà nel tentare di applicare le proprie leggi ancorate a monopoli territoriali. Parallelamente l'invenzione di internet e l'avvento della realtà virtuale. I capitali che da fisici diventano virtuali e digitali e si moltiplicano sulla rete nella dimensione finanziaria. Il consumismo portato all'eccesso per cui l'uomo non consuma più per vivere ma vive per consumare in un utopico nuovo mondo caratterizzato da una democrazia globale determinata dal libero mercato piuttosto che da leggi e diritti individuali. Non per caso la parola utopia deriva dal greco οὐ («non») e τόπος («luogo») e significa appunto «non-luogo». La globalità come assenza di luogo, con tutto che può essere globale e locale nello stesso momento e nello stesso mondo.

Se e come cambierà il mondo dopo la pandemia ancora non è dato a sapere, come pure se effettivamente sarà un mondo meno globale e più internazionale, nel senso di un ritorno alla centralità delle nazioni, per rapporto agli organismi sovranazionali. Quello che è certo è che, nel bene, come nel male, i mutamenti nel quadro generale inevitabilmente finiranno per avere ripercussioni, dirette o indirette, anche sulla nostra realtà nazionale e locale. A ben vedere, la recente decisione del Consiglio federale di abbandonare le trattative per l'accordo quadro con l'unione europea, determinata essenzialmente dalla consapevolezza che difficilmente avrebbe potuto superare lo scoglio di una votazione popolare, potrebbe essere letta quale cartina di tornasole di un cambiamento degli orientamenti dal globale al locale.

Venendo ora all'attività dell'Ordine, come nel 2020, la stessa è stata ancora fortemente limitata per quanto attiene agli eventi e alle manifestazioni, che le limitazioni imposte dalle autorità federali e cantonali in materia di assembramenti hanno impedito di effettuare. Il Consiglio dell'Ordine ha comunque ritenuto importante tornare a riproporre l'appuntamento formativo della maratona del diritto, che è stata proposta in forma virtuale, suddivisa in tre blocchi distinti proposti in altrettante giornate nella fascia oraria della pausa pranzo. I riscontri, sia in termini di partecipanti, che di commenti giunti agli organizzatori sono stati estremamente positivi e in questo contesto è doveroso un sentito ringraziamento a tutti i qualificati relatori intervenuti e al Segretario generale che ha curato l'organizzazione della manifestazione.

Oltre a prendere parte alle procedure di consultazione promosse a livello cantonale, prima fra tutte quella relativa al progetto di riorganizzazione delle Autorità competenti in materia di diritto della protezione, con il passaggio dal sistema delle Autorità regionali di pro-

tezione alle Preture di famiglia, il Consiglio dell'Ordine si è occupato di tutta una serie di problematiche specifiche legate in particolare alla digitalizzazione delle procedure nell'ambito del progetto Justitia 4.0. Al riguardo è qui importante evidenziare il fatto che il progetto attualmente prevede l'introduzione generalizzata dello scambio degli allegati in formato digitale in ambito civile e penale unicamente a partire dal 2026. Il Consiglio dell'Ordine ha avuto modo di verificare che la Divisione della giustizia sta seguendo attentamente l'avanzamento dei lavori e invitare il Cantone, nel limite del possibile, a mettersi a disposizione per partecipare ad una delle fasi sperimentali previste dall'apposito gruppo di lavoro a livello federale. Questo per fare in modo di poter individuare per tempo tutte le problematiche pratiche connesse con l'informatizzazione delle procedure, in particolare per quanto attiene all'elaborazione dei processi interni alle Autorità giudiziarie, all'individuazione dei sistemi hardware, dei formati e degli standard necessari e, naturalmente, alla sicurezza dei dati e alla loro conservazione.

Sempre in tema di informatizzazione delle procedure, un'altra tematica che ha impegnato il Consiglio dell'Ordine è quella relativa all'impiego delle videoconferenze per la tenuta delle udienze. Come noto, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale, per il tramite della quale, in deroga all'art. 54 del Codice di procedura civile, ha autorizzato lo svolgimento di udienze mediante videoconferenze. Il Consiglio federale ha emanato questa ordinanza fondando la propria competenza sull'art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale e, dunque, sul diritto d'urgenza. All'impiego delle videoconferenze nell'ambito dei procedimenti civili sono dedicati gli art. 2, 3 e 4 dell'Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale che, dopo la loro pubblicazione, sono stati oggetto di puntuali mo-

difiche, in particolare a seguito della sentenza STF 4A-180/2020 del 6 luglio 2020, nell'ambito della quale il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che la tenuta di un dibattimento ai sensi dell'art. 228 e seg. CPC tramite videoconferenza non possa avvenire senza il consenso di tutte le parti coinvolte. Nella propria motivazione il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che il CPC attualmente non prevede la possibilità per un Tribunale di ordinare la tenuta del dibattimento tramite videoconferenza. In assenza della necessaria base legale il Tribunale federale –chiamato a statuire in merito ad una procedura dinnanzi al Tribunale commerciale del Canton Zurigo, nell'ambito della quale era stato ordinato il dibattimento in videoconferenza contro la volontà del convenuto– è giunto alla conclusione che la causa dovesse essere rinviata all'istanza precedente con l'indicazione di procedere alla ripetizione della procedura nella forma corretta, ossia con un'udienza alla presenza (fisica) delle parti. Va poi rimarcato che il Tribunale federale, vista l'inammissibilità della tenuta del dibattimento nella forma della videoconferenza nel caso concreto, non ha affrontato la questione relativa alle riserve in tema di sicurezza dell'applicativo "Zoom Cloud Meeting" (cfr. STF 4A-180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 6). Di conseguenza, è rimasta aperta la questione a sapere se gli atti procedurali essenziali, che da sempre hanno avuto quale presupposto il contatto diretto tra persone in aula, possano davvero essere espletati per il tramite di ausili elettronici. Inoltre, anche nel caso di una risposta affermativa, va chiarito quali esigenze, rispettivamente quali standard tecnici minimi debbano essere rispettati. Al di là delle importanti questioni attinenti al tema della protezione dei dati, ad essere chiamata in causa è l'esigenza per il Tribunale di entrare in contatto diretto con le parti, in particolare allorquando si tratta di interrogare dei testimoni per valutarne l'attendibilità. Nel nostro Cantone, nel quadro dei procedimenti civili retti dal CPC, si è assistito all'instaurarsi

di prassi oltremodo diverse per quanto attiene all'impiego delle videoconferenze per la tenuta delle udienze. L'attuale situazione, caratterizzata dalla pressoché totale assenza di regole e prescrizioni tecniche e procedurali, costringe le parti a muoversi in una situazione di grande incertezza che è fonte di grande preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare qualora informazioni o dati sensibili dovessero essere violati. In questo contesto per i patrocinatori delle parti potrebbe anche porsi la questione a sapere se, dal profilo deontologico o da quello della diligente conduzione del mandato, dal canto loro, non sarebbero stati tenuti ad opporsi a priori all'esecuzione di un'udienza in videoconferenza. Visto e considerato che nel messaggio del 26 febbraio 2020 relativo ad alcune proposte di modifica del CPC il Consiglio federale ha proposto, tra le altre cose, anche di rendere possibili le audizioni di testimoni, gli interrogatori delle parti e la presentazione dei rapporti peritali in videoconferenza, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto di portare all'attenzione del Consiglio FSA tutte le problematiche e le questioni aperte, affinché le stesse possano essere sottoposte alle Autorità federali per i necessari approfondimenti prima dell'eventuale adozione delle nuove disposizioni proposte.

Il Consiglio dell'Ordine ha poi avuto modo di sollecitare un aggiornamento della pagina internet [www.sentenze.ti.ch](http://www.sentenze.ti.ch), evidenziando in particolare, oltre agli aspetti tecnici, anche la necessità di uniformare le prassi di pubblicazione da parte delle singole Autorità giudiziarie, così da permettere agli utenti di prendere conoscenza con maggiore tempestività delle novità giurisprudenziali. A 15 anni dalla sua creazione la banca dati delle sentenze e delle decisioni delle Autorità giudiziarie ticinesi rimane uno strumento di divulgazione e di lavoro estremamente importante, che necessita tuttavia di un aggiornamento, sia dal profilo della fruibilità che degli strumenti messi a disposizione degli utenti.

Una sfida particolarmente importante è poi stata quella di mantenere attivo il servizio di consulenza giuridica, nonostante la crisi sanitaria. Complessivamente nel 2020 sono state offerte ben 423 consulenze, delle quali 121 in forma telefonica a causa della pandemia.

Infine, dal profilo puramente statistico va segnalato che al 31 dicembre 2020 risultavano iscritti all'Ordine 761 Avvocati e 192 praticanti nel relativo albo. Se il numero di Avvocati è rimasto invariato, nel corso del 2020 i praticanti sono risultati essere 18 in più rispetto all'anno precedente.

Ciò detto, per raggiunti limiti statutari per il sottoscritto la presente relazione segna sostanzialmente la conclusione del mandato di presidenza dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino e del periodo di permanenza all'interno del Consiglio dell'Ordine. Dopo otto anni di intensa attività i sentimenti sono evidentemente contrastanti. Da un lato c'è senz'altro un certo rammarico per tutti i progetti e tutte le attività che non è stato possibile realizzare durante l'ultimo biennio irrimediabilmente condizionato dalla pandemia e il dispiacere di non poter continuare a seguire in prima persona gli importanti dossier aperti o che, comunque, sono alle porte. Dall'altro lato vi è comunque la consapevolezza di aver avuto l'occasione, assieme a tutti i Colleghi che si sono succeduti in seno al Consiglio dell'Ordine, di occuparmi di innumerevoli tematiche e di aver comunque superato momenti oggettivamente molto complessi e drammatici quali sono stati quelli che si sono determinati durante la prima ondata della pandemia. Dal 2013 ad oggi l'attività del Consiglio dell'Ordine è stata veramente ampia e diversificata ed ha avuto un'importante sviluppo grazie all'istituzione della figura del Segretario generale che avevo avuto modo di seguire quale relatore della proposta all'indirizzo dell'Assemblea generale, che l'aveva accolta nel 2017. Parti-

colarmente stimolante è poi stato il lavoro di approfondimento fatto in occasione di tutte le procedure di consultazione alle quali il Consiglio dell'Ordine degli avvocati è stato chiamato a prendere parte. Si tratta di un lavoro importante, che spesso non si ha l'occasione di evidenziare abbastanza. In generale penso comunque che negli ultimi anni il Consiglio dell'Ordine sia riuscito a far sentire la propria voce in maniera autorevole e qualificata, trovando il giusto spazio sui media. La visione di fondo è stata quella di un'organizzazione di categoria che non fosse richiusa su sé stessa ma aperta nei confronti della società tutta e che fosse pronta al dialogo e, se necessario, anche al confronto costruttivo, sia con le Autorità politiche, che con tutte le organizzazioni ed i rappresentanti della società civile.

Sono stati anni molto intensi ed interessanti e non posso quindi che concludere con un sentito ringraziamento per tutta la fiducia e il sostegno che mi avete assicurato in tutti questi anni. Servire l'Ordine è stato un grande privilegio e, ovviamente, pur rientrando nei ranghi, rimarrò comunque a disposizione della corporazione per qualsiasi necessità.

Di ringraziamenti e di menzioni particolari ne dovrei fare diversi ma, non potendoli fare tutti, mi limiterò all'essenziale, iniziando da tutti i membri del Consiglio dell'Ordine con i quali ho avuto l'occasione di collaborare. Personalmente non ho lesinato sforzi in termini di tempo e di energia ma senza il loro decisivo e qualificato contributo non sarebbe stato possibile raggiungere tutti i risultati che sono stati ottenuti. Un grazie particolare va poi al primo Segretario generale Avv. Caterina Iaquina Defilippi, ai miei predecessori Avv. Pascal Cattaneo e Avv. Renato Cabrini e soprattutto al Segretario generale uscente Avv. Patrizia Bisazza Ranzi che, oltre ad essere un formidabile braccio destro (e sinistro) è sempre stata per il sottoscritto un vero pun-

to di riferimento sia nella gestione quotidiana dell'Ordine che, soprattutto, quale competente e fidata consigliera.

Sono particolarmente felice di lasciare l'Ordine in una situazione economica solida, con un processo di rinnovamento ben avviato e con una candidatura alla mia successione estremamente valida, quella dell'attuale Vicepresidente Avv. Sarah Stadler che, dopo diversi anni, potrebbe riportare una donna al vertice della nostra corporazione.

L'ultimo invito che mi sento di rivolgere a tutti voi è quello di continuare a credere nell'Ordine degli Avvocati e a sostenere con convinzione l'attività del suo Consiglio. Insieme abbiamo fatto molto ma possiamo fare ancora di più.

Grazie a tutti.

Avv. Gianluca Padlina  
Presidente OATI

# Presentazione dei conti per l'esercizio 2020

## Bilancio al 31 dicembre 2020

in CHF

	2020	2019
<b>Attivi</b>		
Cassa	463.65	379.85
CCP 65-6260-1	203'216.97	118'439.65
BSCT Conto corrente	62'598.80	63'482.41
Banca Migros-cauzione deposito affitto	5'100.65	5'100.15
Cauzioni	580.00	580.00
Transitori attivi	31'188.10	8'378.30
	<b>303'148.17</b>	<b>196'360.36</b>
Macchine ufficio	1'700.00	2'500.00
<b>Sostanza fissa</b>	<b>1'700.00</b>	<b>2'500.00</b>
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b>304'848.17</b>	<b>198'860.36</b>
<b>Passivi</b>		
Creditori diversi	1'456.05	--
Transitori Passivi	8'199.40	12'734.35
Accantonamento	25'000.00	25'000.00
<b>Capitale terzi a breve</b>	<b>34'655.45</b>	<b>37'734.35</b>
Patrimonio	127'583.56	161'930.82
Utile / perdita riportata	33'542.45	-34'347.26
Utile	109'066.71	33'542.45
<b>Capitale proprio</b>	<b>270'192.72</b>	<b>161'126.04</b>
<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b>304'848.17</b>	<b>198'860.36</b>

<b>Conto economico 2020</b>	<b>01.01.20</b>	<b>01.01.19</b>
	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
<b>Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino</b>		
Tassa sociale	457'200.00	444'999.00
Tessere legittimazione	539.50	183.40
Ricavi diversi	158.73	562.11
Ricavi bollettino	1'300.00	3'000.00
Ricavi Manifestazioni Sponsor	1'500.00	3'000.00
Ricavi Manifestazioni, Corsi entrate	--	5'320.00
Ricavi Consiglio	--	1'800.00
Ricavi formazione	--	590.00
Ricavi sponsor (formazione, corsi)	25'000.00	26'200.00
Ricavi annunci (necrologi, sito)	240.85	375.00
Consulenza giuridica	11'890.19	16'109.90
Servizio di conciliazione	--	200.00
Ricavi assicurativi	--	2'778.00
Interessi attivi	0.50	--
<b>Ricavi Ordine Avvocati Cantone Ticino</b>	<b>497'829.77</b>	<b>505'117.41</b>
<b>Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino</b>		
Tasse FSA	147'155.00	146'460.00
FBE - Federazione ordini forensi Europa	850.79	881.96
Contributi associativi	<b>148'005.79</b>	<b>147'341.96</b>
Stipendi	81'785.35	82'789.00
Oneri sociali	26'259.90	26'801.85
Costi del personale	<b>108'045.25</b>	<b>109'590.85</b>
Trasferte	--	368.00
Spese rappresentanza	--	120.00
Indennità Consiglio dell'Ordine	55'500.00	61'069.00
Spese Consiglio dell'Ordine	1'604.25	16'982.05
Indennità Commissioni ad hoc	2'600.00	4'300.00
Spese Commissioni ad hoc	--	900.00
Consiglio e commissioni	<b>59'704.25</b>	<b>83'739.05</b>
Affitto	21'021.30	20'534.05
Costi diversi d'ufficio		
Costi diversi	7'885.46	11'141.72
Costi nuova sede di Mendrisio	2'938.75	12'335.93
Costi informatici	7'961.50	10'051.50
Spese telefoniche	1'450.20	1'415.65
Spese cancelleria	1'302.20	1'481.00
Annunci (necrologi, altri)	2'824.90	751.15
Abbonamenti	--	130.00
Spese postali	1'032.90	452.00
Interessi e spese	515.85	543.70
Spese ufficio	<b>46'933.06</b>	<b>58'836.70</b>
Bollettino	5'690.65	10'651.50
Stampati	<b>5'690.65</b>	<b>10'651.50</b>
Manifestazioni	6'073.15	25'612.45
Comm. Formazione permanente giuristi	7'500.00	22'500.00
Costi Formazione	--	1'968.40
Contributi diversi	1'800.81	--
Costi corsi	--	111.00
Costi Servizio di conciliazione	--	300.00
Contributo Biblioteca Cantonale	528.00	2'619.50
Costi cerimonie nuovi avvocati	1'603.10	5'424.55
Contributo Centro Studi Bancari	--	0.00
Assicurazioni	2'079.00	2'079.00
Ammortamenti	800.00	800.00
Sopravvenienze (conguagli)	--	--
Altri costi d'esercizio	<b>20'384.06</b>	<b>61'414.90</b>
<b>Costi Ordine Avvocati Cantone Ticino</b>	<b>387'232.25</b>	<b>471'574.96</b>
<b>Totale Ordine Avvocati Cantone Ticino</b>	<b>109'066.71</b>	<b>33'542.45</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>109'066.71</b>	<b>33'542.45</b>



## Attività della Federazione Svizzera degli Avvocati

Avv. Andrea Lenzin  
Membro di Consiglio FSA, Berna

---

A chiusura della relazione presentata per riassumere e commentare l'attività svolta dalla Federazione Svizzera degli Avvocati nel 2019-2020 avevo formulato l'auspicio che, superata l'emergenza COVID-19, avremmo presto riconquistato la normalità e potuto svolgere in presenza le diverse manifestazioni previste dal calendario FSA.

La realtà, come sappiamo, è purtroppo stata ben diversa.

La situazione epidemiologica, lungi dal risolversi, con l'inizio dello scorso autunno si è ulteriormente aggravata e ha costretto sia il Governo federale che gli esecutivi cantonali ad adottare nuove misure restrittive per tentare di contenere ulteriori impennate dei contagi. La sospensione temporanea dell'attività giudiziaria chiesta su iniziativa del nostro Ordine dalla FSA e disposta dal Consiglio Federale nella scorsa primavera ha comunque permesso sia all'apparato giudiziario e amministrativo che agli studi legali di adottare le misure logistiche e organizzative necessarie per assicurare la continuità della loro attività nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento imposte dal Consiglio Federale. In tale contesto, la FSA ha di principio appoggiato anche lo svolgimento di udienze in videoconferenza laddove la presenza fisica delle parti non è possibile (a causa di restrizioni di viaggio o dell'impossibilità di rispettare le

norme di distanziamento in aula), purché, in particolare nell'ambito penale, avvenga a titolo assolutamente eccezionale.

Ciò premesso, anche l'attività della FSA è stata e continua ad essere ovviamente condizionata dalle restrizioni imposte dai rischi di contagio; mentre le due **Conferenze dei Presidenti** degli Ordini cantonali sono state svolte nella forma del collegamento virtuale con il Consiglio FSA riunito presso la sede di Berna, il **Congresso degli Avvocati** che avrebbe dovuto svolgersi al KKL di Lucerna dal 10 al 12 giugno 2021 è stato prudenzialmente rinviato e verrà svolto nella forma ridotta dell'"Anwaltsstag", sempre presso il KKL di Lucerna, con la speranza che l'evoluzione della campagna di vaccinazione in corso possa per allora esplicitare gli effetti che tutti attendiamo con impazienza. Hanno invece dovuto essere interamente annullati buona parte degli incontri in presenza previsti nel corso dell'anno tra il Presidente della FSA e i singoli ordini cantonali.

Sul **piano internazionale**, anche l'attività delle associazioni di categoria di cui fa parte la FSA non è sfuggita alle restrizioni che la situazione ha imposto agli spostamenti di persone tra i singoli paesi coinvolti, imponendo la modalità virtuale a tutti gli incontri e alle assemblee che normalmente impegnano i vari delegati nominati in seno alla FSA. Va tuttavia segnalato ed evidenziato l'importante successo conseguito dalla delegazione FSA al Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), che è riuscita a promuovere e ottenere la nomina di Pierre-Dominique Schupp, già Presidente FSA e Bâtonnier dell'Ordine degli avvocati del Canton Vaud, alla carica di terzo Vice-Presidente di quello che costituisce il più importante, attivo ed influente degli Organismi internazionali dedicati alla nostra professione. Nel 2024 il Colleaga Pierre-Dominique Schupp porterà pertanto per la prima volta la Svizzera a presiedere al CCBE.

Tra i principali interventi in Parlamento messi in atto dalla FSA a difesa degli interessi della nostra categoria e dello Stato di Diritto va evidenziato in primo luogo il successo conseguito nell'ambito della **modifica della Legge sul riciclaggio del denaro** (LRD), concretizzatosi nel mese di marzo del 2021 con l'adozione da parte delle Camere Federali di un testo che esclude definitivamente la semplice attività di consulenza dall'assoggettamento alla LRD. La FSA ha in tal modo evitato una regolamentazione che sarebbe andata ben oltre le esigenze poste dal GAFI, proteggendo la nostra categoria da un danno molto serio alla sostanza stessa del segreto professionale dell'avvocato.

Nel frattempo si sono protratti anche gli sforzi della FSA di salvaguardare i diritti fondamentali della difesa nell'ambito della **revisione del Codice di procedura penale Svizzero** il cui progetto, lo ricordo, prevede segnatamente l'introduzione del nuovo art. 147a CPP, norma che permetterebbe al Ministero Pubblico di escludere il prevenuto (e il suo difensore) dalla partecipazione a udienze d'interrogatorio fino a quando egli non si sia espresso "in maniera approfondita" sull'oggetto dell'interrogatorio. Una "novità", questa, che costituirebbe un attacco frontale ai diritti fondamentali dell'accusato, e segnatamente al suo diritto di mantenere il silenzio, sostituendogli *de facto* un inedito obbligo di cooperazione.

Il progetto di revisione introduce inoltre un diritto di ricorso del Ministero Pubblico contro le decisioni del GPC che pongono fine alla detenzione, in aperto contrasto con la giurisprudenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'applicazione dell'art. 5 cifra 3 CEDU.

Grazie ai reiterati interventi promossi dalla FSA tramite i parlamentari vicini alla nostra categoria professionale, durante la seduta del

18 marzo 2021 il Consiglio Nazionale ha dato il giusto peso alle nostre preoccupazioni e ha stralciato entrambe le precitate novelle legislative. La parola passa ora al Consiglio degli Stati, dove la FSA non mancherà di far sentire la nostra voce.

La nostra Federazione nazionale ha espresso la propria posizione anche nell'ambito della procedura di consultazione inerente al nuovo progetto di **revisione del Codice di procedura civile** che il Consiglio Federale ha trasmesso alla Camere, appoggiando in particolare la proposta del CF di ridurre del 50% l'anticipo delle spese giudiziarie a carico della parte attrice, misura finalizzata ad agevolare l'accesso alla Giustizia. La FSA per contro auspica l'abolizione del diritto di compensare l'anticipo versato dalla parte attrice con le spese giudiziarie ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 CPC, ritenendo iniquo imporre alla parte vittoriosa in causa il rischio d'incasso degli emolumenti che lo Stato ha posto a carico della parte soccombente.

La FSA sostiene inoltre la creazione di tribunali commerciali internazionali, ritenendo auspicabile dotare di una base legale il progetto "International Commercial Court (CCC)" già avviato nei Cantoni Zurigo e Ginevra. Contestualmente, è previsto di concedere ai cantoni la facoltà di svolgere le procedure in una qualsiasi lingua nazionale, come pure in lingua inglese, con l'obiettivo di incrementare con l'estensione dei suoi servizi giudiziari commerciali l'attrattività della piazza finanziaria svizzera.

Senza entrare ulteriormente nel dettaglio, mi limito ad aggiungere che nel corso dell'anno la FSA ha partecipato segnatamente anche alle procedure di consultazione relative della revisione della **Legge sui profili di DNA**, come pure in merito alla nuova **Legge federale sulla comunicazione elettronica con i tribunali e le autorità (LCTA)**.

Tra le novità di rilievo che hanno maggiormente impegnato negli scorsi anni l'attività del Consiglio FSA, delle commissioni speciali e dei relativi gruppi di lavoro spiccano due progetti ormai giunti in prossimità del loro "debutto".

Il prossimo mese di giugno avranno inizio i nuovi **corsi di formazione FSA per avvocati-mediatori**, che permetteranno di conseguire il titolo di Mediatore FSA in esito a una formazione completa in mediazione e in ADR (Alternative/Amicable/Adequate Dispute Resolution). L'obiettivo che ha determinato il Consiglio FSA ad avviare e portare a compimento questo importante progetto è di permettere agli avvocati di rivestire un ruolo più specifico e qualificato in questo importante settore in forte evoluzione. Per maggiori dettagli su questo nuovo percorso formativo vi invito a consultare la sezione del sito FSA dedicata alla mediazione, dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie (<https://www.sav-fsa.ch/it/weiterbildung/mediation/ueber-den-mediator.html>).

È invece previsto per il 2022 l'avvio dei **corsi di formazione per il conseguimento del titolo federale di Paralegal**, per i quali la FSA è stata designata quale ente promotore. La figura del *Paralegal* è già abbastanza diffusa in Svizzera sia all'interno delle aziende che negli studi legali di media-grande importanza a impronta prevalentemente commerciale. La relativa formazione, oggi principalmente affidata a specifici programmi di studio CAS offerti da varie università, è quindi essenzialmente orientata su queste particolari utenze. Il riconoscimento ufficiale della qualifica professionale legata al nuovo titolo di formazione federale permetterà in primo luogo di migliorare e definire maggiormente la qualità dei servizi offerti da questa particolare categoria professionale. Grazie proprio al coinvolgimento della FSA nel processo formativo e nello svolgimento degli esami di diploma, lo spettro delle funzioni e prestazioni attribuibili al *Paralegal* potrà essere

inoltre maggiormente focalizzato e incentrato sulle esigenze specifiche di uno studio legale.

L'appuntamento con la FSA è per la Giornata degli Avvocati che si svolgerà a Lucerna l'11 e 12 giugno 2021 e il cui programma è scaricabile nella sezione attualità – news del sito FSA (<https://www.sav-fsa.ch/it/aktuell/news.html>). Considerata la forma ridotta in cui si svolgerà l'evento, l'iscrizione per i membri iscritti alla FSA è gratuita.

## Attività della Commissione di disciplina degli avvocati

Avv. Brenno Canevascini  
Presidente della Commissione

---

### **Sono stati aperti 45 procedimenti su altrettante segnalazioni o d'ufficio:**

- 22 sono stati decisi dal Presidente (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 20 sono stati istruiti chiedendo le osservazioni al segnalato;
- 1 è stato aperto e sospeso in attesa dell'esito di una parallela procedura penale;
- 2 sono stati aperti e sospesi in attesa di chiarimenti da parte dei denunciati.

### **Complessivamente nel 2020 sono state emanate 58 decisioni:**

- 22 di natura Presidenziale (art. 5 del Regolamento CDAvv);
- 36 dalla Commissione.

Di queste ultime:

- 20 sono sfociate in un abbandono del procedimento,
- 16 sono state di natura condannatoria.

Di queste ultime:

- per 13 è stato inoltrato ed è pendente un ricorso al TCamm;

### **A fine 2020 complessivamente sono pendenti 37 procedimenti dei quali:**

- 6 sono in istruttoria o pronti per l'emanazione della decisione;
- 8 sospesi in attesa della decisione penale;
- 22 sospesi in quanto oggetto di ricorsi al TCamm;
- 1 sospeso in quanto oggetto di ricorsi al TF.

## Attività della Commissione esami

Avv. Fabio Soldati  
Presidente della Commissione

---

Nell'anno 2020, nonostante il difficile periodo dovuto alla pandemia, si è tenuta anche la sessione autunnale. L'esame scritto ha avuto luogo per la prima volta di domenica, dato che le aule dell'USI erano occupate per i loro corsi. L'esame orale si è svolto a porte chiuse, come pure la consegna dei diplomi, avvenuta nell'aula penale maggiore alla sola presenza dei nuovi colleghi, del Presidente del tribunale d'appello, del Presidente dell'Ordine e della infaticabile Cancelliera, avv. Claudia Petralli che ringrazio per il grande lavoro svolto.

I risultati degli esami:

### **Esami di avvocatura primavera 2020:**

Iscritti 39 (!) di cui 29 promossi 8 non promossi e un ritiro.

### **Esami di avvocatura autunno 2020**

Iscritti 27 di cui 21 promossi e 6 non promossi.

Per la prossima sessione abbiamo 37 iscritti, ovvero di nuovo tanti giovani che affrontano l'ultima prova.

All'inizio di quest'anno la Commissione esaminatrice per l'avvocatura del Tribunale d'appello, ha scritto al Presidente dell'Ordine e al sottoscritto per manifestare alcune preoccupazioni, rilevando in particolare che alla prova scritta della sessione autunnale 2020 ben due terzi dei candidati non aveva raggiunto la sufficienza. La Commissione, in un'animata discussione, ha sollevato il tema del disagio dei

membri della commissione di esami di fronte a candidati che hanno avuto una valutazione molto negativa, dato che chi ha ricevuto una nota inferiore a tre ben difficilmente riesce a compensare nell'orale, considerato che ai sensi dell'attuale regolamento la nota dello scritto e la nota complessiva dell'orale hanno medesimo valore (art. 11 cpv. 1 del Regolamento). Ci si è pertanto posti la domanda se i criteri di valutazione non vadano rivisti e se la formazione universitaria (sistema di Bologna) sia troppo dispersiva, o se troppo spesso sia insufficiente la qualità della pratica legale. Una proposta discussa è una formazione come la "École d'avocature" del Canton Ginevra che si occupa della formazione dei licenziati in diritto prima degli esami e che potrebbe occuparsi dell'esame scritto. Con ciò si eliminerebbero le disparità nella preparazione.

Invero, personalmente credo che spesso i giovani siano troppo dipendenti dalla convinzione che nella rete internet vi sia una risposta ad ogni domanda, saltando così il passaggio precedente che è la conoscenza della legge e un'analisi – con il ragionamento e il senso della giustizia – della sua portata e interpretazione. Ma trattasi di un tema epocale, difficile, e forse senza più soluzione.

## **Attività della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi**

Avv. Davide Cerutti  
Rappresentante OATI c/o CFPG

---

Purtroppo, a causa della pandemia di COVID-19, le consuete attività della CFPG – 2 serate di studio e la giornata di approfondimento in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario – non si sono potute tenere. La CFPG si augura di potere di nuovo proporre le proprie attività.

## Attività del Servizio di consulenza giuridica

Avv. Filippo Gianoni  
Membro della Commissione  
del Servizio di consulenza giuridica

---

I dati statistici per l'anno 2020 del servizio di consulenza mostrano un'importante flessione per rapporto a quelli del 2019 riconducibile evidentemente al periodo di pandemia. Infatti, le consulenze offerte sono state complessivamente 423 (2019: 564), delle quali 67 a Giubiasco, 100 a Castagnola, 50 a Balerna, 50 a Losone e 35 a Maroggia. Le conseguenze della pandemia sono confermate dall'elevato numero di consulenze fornite per telefono ben 121. Complessivamente le colleghe e i colleghi hanno fornito 49 mezze giornate lavorative così ripartite: 6 a Giubiasco, 11 a Castagnola, 5 a Balerna, 5 a Losone, 6 a Maroggia e 16 telefoniche.

Si ringraziano tutte le colleghe e i colleghi che si sono messi a disposizione per un servizio molto apprezzato dagli utenti che nel 2021 festeggerà vent'anni di esistenza che andrebbero adeguatamente sottolineati.

## Verbale dell'Assemblea generale ordinaria OATi 2020 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Presiede l'avv. Gianluca Padlina  
Presidente OATi

---

Data: 16 ottobre 2020, ore 16.30

Luogo: presso la sala del Consiglio comunale di Bellinzona

Presenti per il CdO:

Presidente avv. Gianluca Padlina (GP); Vice Presidente avv. Sarah Stadler; avv. Ivan Papparelli – membro tesoriere; avv. Augusta Simoni – membro; avv. Patrick Bianco – membro; avv. Andrea Lenzin – membro; avv. Sascha Schlub – membro; Segretario generale avv. Patrizia Bisazza Ranzi.

Assenti giustificati: nessuno

### Collegamento alla piattaforma e registrazione dei partecipanti

Si apre l'assemblea con il consueto Saluto del **Presidente OATI, Avv. Gianluca Padlina** che evidenzia l'assoluta novità costituita dall'esecuzione dei lavori assembleari nella forma della videoconferenza. Il Consiglio dell'Ordine ha fatto tutto il possibile per mantenere aperta la possibilità di svolgere l'assemblea in presenza ma, purtroppo, l'evoluzione del quadro generale sul fronte epidemiologico non è stata tale da permetterlo.

Il Collegamento in videoconferenza ha dunque luogo a partire dalla sala del Consiglio comunale della Città di Bellinzona, con l'intero Consiglio dell'Ordine presente. Preso atto che il collegamento audio e video funziona il Presidente chiede ai partecipanti se vi siano proposte di modifiche dell'Ordine del giorno. Non essendo il caso, si procede all'esame dell'Ordine del giorno.

Il Presidente OATI, Avv. Gianluca Padlina saluta dunque con grande piacere l'On. Sindaco Mario Branda, ringraziando la Città di Bellinzona per la messa a disposizione della sala del Consiglio comunale per lo svolgimento dell'odierna assemblea e gli cede la parola.

Segue il saluto del **Sindaco di Bellinzona On. Avv. Mario Branda**

Egli saluta l'On. Norman Gobbi, l'avv. Frida Andreotti, il Pres. OATI Gianluca Padlina e i membri di Comitato così come i membri OATI. Egli porta i saluti della città di Bellinzona a chi segue l'assemblea in video conferenza.

Il Sindaco ricorda la situazione particolare e speciale con cui siamo ormai confrontati, emergenza sanitaria che ci ha messo nella condizione di doverci riunire in videoconferenza e parlare con la mascherina.

Questa straordinaria situazione rappresenta una sfida per la nostra società, la società deve trovare la capacità di adattarsi a questa condizione. Tutto ciò rappresenta una sfida anche per l'attività professionale dell'avvocato. Egli ricorda ed elogia l'Ordine avvocati del Canton Ticino che vanta numerosi membri e ha una significativa presenza femminile.

Il Sindaco si augura, quale cittadino e Sindaco, che malgrado l'attuale situazione particolare sia il Municipio, il Consiglio Comunale, le Commissioni così come gli altri organi

istituzionali e di giustizia possano trovare le giuste misure e il giusto modo per trovare le risposte e le soluzioni alle problematiche e situazioni che malgrado tutto non possono essere trascurate. Il Sindaco auspica che nonostante le difficoltà si possa continuare a parlare liberamente con la giustizia.

Egli si augura in particolar modo che OATI possa continuare a svolgere il suo lavoro importante quale interlocutore con le nostre istituzioni, quale organo chiamato a rappresentare una parte importante del funzionamento della nostra giustizia. Il Sindaco conclude facendo un augurio particolare al Presidente, ai membri di Consiglio così come ai membri OATI affinché possano svolgere nel migliore dei modi i propri compiti e la propria professione.

Segue il saluto del **Direttore del Dipartimento delle Istituzioni e Presidente del Consiglio di Stato, On. Norman Gobbi**

L'On. Gobbi saluta tutti i presenti in presenza e in videoconferenza.

Egli fa notare la forma innovativa dell'odierna assemblea generale digitale, dimostrazione di come l'Ordine sia moderno ed affronti nuove tecnologie, che ci hanno permesso durante la fase di lockdown di trovare delle soluzioni che permettessero di poter operare e mettere a disposizione degli strumenti molto apprezzati non solo dagli avvocati ma anche dai Magistrati che avrebbero voluto estenderli anche oltre i tempi stretti del decreto esecutivo.

Il diritto federale ha voluto portare avanti la digitalizzazione del progetto Justitia 4.0., che ha però avuto un rallentamento durante il lockdown poiché non ci si poteva più trovare fisicamente e perché i partner coinvolti avevano altre priorità. Rimane comunque un tema centrale proprio perché non sono solo

le videoconferenze importanti ma tutto il processo digitale che è essenziale non solo nell'ambito della giustizia ma anche nell'ambito dell'amministrazione a favore del cittadino. Qui anche il ruolo di OATI è risultato attivo e presente sia a livello cantonale che federale quale rappresentante ticinese di una categoria professionale essenziale alla tutela dei diritti dei nostri concittadini. L'auspicio è dunque quello di poter raggiungere, nonostante i rallentamenti, gli obiettivi prefissati.

Egli ribadisce che ci troviamo a pochi giorni dall'importante rinnovo delle cariche giudiziarie nel nostro Cantone, pensa in particolare modo al Ministero pubblico, al giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Magistratura dei minorenni. L'On. Gobbi in qualità di Presidente del Governo cantonale e direttore del Dipartimento delle Istituzioni esprime la sua preoccupazione per l'attuale situazione e per le vicende riportate dai media.

Egli confida di essere preoccupato che la conflittualità manifestatasi nei rapporti con il potere giudiziario e legislativo, porti discredito nei confronti di un'istituzione così importante per il nostro vivere civile che è la nostra giustizia cantonale. Egli ha però nello stesso tempo fiducia che si riescano a trovare le soluzioni migliori in tempi brevi e nei modi più adeguati, è un impegno che dobbiamo assumerci tutti ed è per questo che egli lo condivide con i presenti, qui oggi in forma fisica o digitale, proprio perché gli avvocati sono gli attori importanti nel veicolare questa positività e questa fiducia che dobbiamo dare alla nostra giustizia e alla nostra magistratura.

A nome del CdS egli esprime preoccupazione per le vicende sfociate in seno alla Magistratura dopo i preavvisi negativi del Consiglio della magistratura. Ritiene pertanto indispensabile che ognuno apporti il proprio contributo di serenità in questa situazione. Come direttore

del Dipartimento egli crede sia importante focalizzare l'attenzione sugli impegni da portare avanti a favore e a sostegno di un'efficace ed efficiente attività del terzo potere giudiziario. In questo senso la Divisione della Giustizia sta ultimando il messaggio di riorganizzazione del settore della Protezione del Minore e dell'Adulto. Una revisione importante che viene a creare una nuova autorità giudiziaria specializzata, in sostituzione delle attuali autorità regionali di protezione. Anche l'Ordine verrà coinvolto in questa importante quanto necessaria revisione contestualmente alla procedura di consultazione che verrà avviata ancora nel corrente anno. Oltre a questa riorganizzazione sono in corso riflessioni per rivedere in maniera parziale la legge sulla riorganizzazione giudiziaria. Alle proposte che vi perverranno puntualmente in consultazione, egli invita ad apportare un contributo competente e professionale con spirito critico, di chi sul terreno opera a livello professionale quotidianamente. Un valore aggiunto nell'ottica di identificare le soluzioni per un buon funzionamento della giustizia e per poter rafforzare anche la credibilità della stessa agli occhi della cittadinanza.

Egli rileva come il dialogo corrente e ripetuto tra l'Ordine e la Divisione, il Dipartimento ma anche altri dipartimenti, sia proficuo. I ruoli istituzionali sono importantissimi affinché questo dialogo istituzionale rimanga attivo. Egli crede che questa sia la migliore dimostrazione di come, al di là degli screzi, sia importante parlare dell'oggetto; l'oggetto è il buon funzionamento del sistema giudiziario cantonale dove l'Ordine, avvocate e avvocati del Canton Ticino, sono parte integrante. Egli quindi ringrazia del buon lavoro svolto a favore della collettività così come coloro che si mettono a disposizione, come ad esempio nell'ambito dei picchetti penali.

L'On. Gobbi conclude augurando buoni lavori assembleari e ringrazia.



Prende la parola il Presidente avv. Gianluca Padlina che ringrazia il Presidente del CdS On. Gobbi. Egli si riallaccia a quanto appena detto, sottolineando che la collaborazione con il Dipartimento delle Istituzioni e con la Divisione della Giustizia siano stati veramente fondamentali nei momenti più acuti della pandemia. Il Consiglio OATI ha sempre trovato interlocutori pronti ad ascoltare, disponibili, pronti anche a raccogliere giustamente le suggestioni che arrivavano da OATI. Il Presidente ha avuto modo di riferirne nella relazione pubblicata sul Bollettino dell'Ordine. Il ringraziamento del Presidente viene espresso a nome di tutta la corporazione.

Il Presidente si riallaccia al tema evocato, di questa situazione complicata e difficile che è venuta a crearsi nelle scorse settimane, l'Ordine evidentemente condivide questo sentimento di preoccupazione. La situazione è venuta alla luce a causa di indiscrezioni giornalistiche, e poi ne è seguito uno scontro istituzionale che è sorto tra il Consiglio della Magistratura e la Commissione giustizia e diritti. Il Consiglio dell'Ordine sta evidentemente seguendo la situazione, ha anche chiesto di essere sentito dalla Commissione giustizia e diritti, non tanto perché il Consiglio dell'Ordine ritiene che debba avere qualche cosa da dire sulle valutazioni che vengono espresse nei confronti dei Magistrati ma riteniamo vi siano piuttosto delle problematiche nel sistema, rispettivamente dei possibili e necessari aggiustamenti che sono ipotizzabili a livello di organizzazione giudiziaria o di procedure. In tale contesto crediamo che l'Ordine di cose da dire ne abbia parecchie e quindi confidiamo nel poter attivare questo dialogo con la Commissione giustizia e diritti, Commissione che avevamo avuto modo di salutare con piacere perché è stata costituita con l'ultima modifica della legge sul Gran Consiglio e quindi ben volentieri aspettiamo di poterci interfacciare con loro.

## **Inizio lavori assembleari (ore 17.00)**

### **1. Costituzione Assemblea e nomina scrutatore**

Si iniziano i lavori assembleari.

I presenti collegati in video conferenza sono 51 membri dell'Ordine, è presente il revisore dell'Ordine avv. Didier Lelais, che viene nominato anche scrutatore dell'odierna assemblea. Il Consiglio dell'Ordine è al completo, compreso il Segretario Generale che ha coordinato questa macchina che è tutt'altro di poco conto per rendere possibile questa nostra Assemblea odierna.

Viene pertanto costituita formalmente l'Assemblea.

### **2. Lettura ed approvazione del verbale dell'Assemblea generale ordinaria del 6 giugno 2019.**

È giunta una proposta di astenersi dalla lettura del verbale, ritenuto che il verbale è stato pubblicato sul Bollettino dell'Ordine degli Avvocati.

Quindi formalmente il Presidente procede a mettere in votazione questa proposta. Il Presidente invita i presenti all'assemblea a votare l'approvazione del verbale mediante l'applicativo apparso sul video.

L'avv. Didier Lelais viene nominato scrutatore e sorveglierà la regolarità dei risultati espressi tramite voto elettronico. L'avv. Lelais chiede l'approvazione.

L'avv. Didier, presente in sala, vota di persona.

L'avv. Lelais dichiara che 43 persone hanno espresso il proprio voto. Dalla votazione

emerge che il 90% dei votanti (dunque 39 persone) autorizza l'approvazione del verbale ed il 10% si astiene.

La trattanda viene approvata.

Il Verbale viene pertanto approvato

### 3. Relazione Presidenziale

Il Presidente Avv. Gianluca Padlina comunica che la relazione presidenziale non verrà letta nella sua integralità, in quanto anch'essa pubblicata sul Bollettino dell'Ordine.

“

#### 1. Il 2020 l'anno del virus e delle nuove sfide

*L'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino è da sempre un momento di riflessione importante sulla situazione della Giustizia e dell'Avvocatura nel nostro Cantone. Il 2020 passerà certamente alla storia come un anno particolare, l'anno del virus Covid-19, l'anno delle incertezze e delle nuove sfide.*

*Mai come in questo momento storico ci stiamo accorgendo di quanto anche il nostro Cantone sia ormai effettivamente ed indissolubilmente legato, in tutti gli ambiti, alle sorti di un mondo sempre più globalizzato, nel bene, come nel male. Fino allo scorso anno per gli Avvocati ticinesi l'ipotesi di non potersi ritrovare per svolgere l'Assemblea generale ordinaria dell'Ordine era ritenuta oltremodo improbabile, quanto remota. La diffusione del virus Covid-19, un'entità biologica con caratteristiche di parassita di dimensioni infinitesimali, ha purtroppo portato al realizzarsi di questa ipotesi. E così, per la prima volta nella storia dell'Ordine degli Avvocati, l'Assemblea generale ordinaria non verrà svolta in presenza ma tramite videoconferenza. Sia per il Consiglio dell'Ordine, che per i membri, si tratta, nella sua semplicità,*

*di una piccola-grande sfida legata all'impiego su larga scala di uno strumento informatico, quello della videoconferenza, che è ormai entrato a far parte a pieno diritto della realtà quotidiana della vita degli Avvocati.*

*Da oltre un decennio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si è sempre impegnato nel cercare di favorire una maggiore apertura all'informatizzazione nei settori dell'amministrazione e della Giustizia nel nostro Cantone. È un dato di fatto che, fatte salve poche quanto lodevoli eccezioni, il Consiglio dell'Ordine ha sempre faticato a trovare sponde all'interno dell'amministrazione e delle Autorità giudiziarie disposte a raccogliere la sfida e a sostenere iniziative concrete. Con il senno di poi è senz'altro facile affermare che, con tutta probabilità, disponendo di strumenti e processi rodati, l'impatto del virus Covid-19 sull'attività degli studi legali e delle Autorità amministrative e giudiziarie avrebbe probabilmente essere più contenuto e ridotto.*

*La necessità di affrontare la sfida della digitalizzazione e dell'informatizzazione è ormai divenuta oltremodo impellente e richiama necessariamente un'assunzione di responsabilità, a tutti i livelli, per poter essere affrontata con successo.*

*Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si tratta e si tratterà di una priorità, vista la necessità di poter giungere quanto più rapidamente possibile all'individuazione di soluzioni chiare, di procedure e regole certe, che permettano a tutti gli attori di operare in sicurezza garantendo la tutela di dati e informazioni ma anche la salvaguardia dei diritti, anche procedurali delle parti coinvolte. L'auspicio è da un lato quello per cui il progetto Justitia 4.0, lanciato a livello federale, possa andare avanti speditamente e, dall'altro, che anche a livello cantonale si faccia tutto quanto possibile per portare avanti tutte*

*le iniziative possibili al fine di anticipare la gestione elettronica degli atti e lo scambio di corrispondenza elettronica certificata con le Autorità giudiziarie e quelle amministrative.*

*Si tratta di sfide che devono essere colte e gestite ora all'interno del nostro Cantone, in sinergia tra tutte le parti interessate e senza attendere impulsi o soluzioni dall'esterno.*

## *2. Progetto di nuovo sito internet dell'Ordine degli avvocati*

*Restando sul fronte informatico, il Consiglio dell'Ordine ha deciso di rinnovare il sito internet della corporazione [www.oati.ch](http://www.oati.ch). Da un lato vi è l'esigenza di procedere a risolvere una serie di problemi di fruibilità del sito e dall'altro la volontà di poter disporre di uno strumento più agile, sia per la comunicazione con i membri, che verso l'esterno. L'obiettivo è quello di portare a termine il progetto entro la fine del 2021.*

## *3. Collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni e con la Divisione della giustizia*

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino ritiene particolarmente importante evidenziare gli ottimi rapporti di collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni e con la Divisione della giustizia. Questi rapporti si sono rivelati particolarmente importanti durante la fase più acuta dell'epidemia da Covid-19, allorché il Consiglio dell'Ordine è stato consultato, a più riprese, ma ha anche avuto la necessità di prendere contatto ed interagire con le Autorità cantonali e federali, al fine di segnalare tutta una serie di problematiche che andavano via via manifestandosi, rispettivamente per poter garantire l'indispensabile flusso delle informazioni a favore dei membri dell'Ordine, in*

*un momento nel quale decisioni e disposizioni normative venivano continuamente aggiornate, spesso a distanza di pochi giorni.*

*Anche a causa dell'epidemia da Covid-19, dopo le elezioni cantonali non è invece ancora stato possibile attivare gli auspicati contatti con la nuova Commissione Giustizia e diritti del Parlamento cantonale. L'Ordine degli Avvocati, che a suo tempo aveva avuto modo di salutare con piacere la formazione di questa nuova Commissione parlamentare, alla quale sono demandate tutte le questioni che riguardano l'organizzazione e l'amministrazione della giustizia nel nostro Cantone, auspica quindi di poter essere sentito in audizione in modo da poter fare il punto della situazione e portare all'attenzione della Commissione la posizione della corporazione su tutta una serie di questioni aperte, non da ultime quelle relative alle ipotesi di intervento a livello di ordinamento giudiziario.*

## *4. Progetto di revisione della Legge edilizia*

*Il progetto di revisione totale della Legge edilizia è uno dei dossier che hanno impegnato maggiormente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino negli ultimi anni. Durante la procedura di consultazione sulle proposte di modifica dell'attuale ordinamento il Consiglio dell'Ordine ha avuto modo di prendere posizione in maniera critica su tutta una serie di aspetti. Il riferimento è qui in particolare al disciplinamento di dettaglio della prevista informatizzazione delle procedure, alla prospettata riduzione delle possibilità di riesame delle decisioni, con la possibile eliminazione di un'istanza di giudizio e, infine, alla possibilità di ammettere la realizzazione di tutta una serie di lavori, ritenuti di minore entità, senza la necessità di ottenere alcuna autorizzazione, con il rischio di ingenerare un aumento delle cause in sede civile. Al momento*

*della presentazione del relativo messaggio governativo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha avuto modo di constatare con piacere il fatto che una parte importante delle proprie osservazioni sono poi state effettivamente riprese. Anche in questo caso l'auspicio è quello che con il concorso di tutti gli attori coinvolti alcuni punti del progetto di revisione possano essere opportunamente rivisti da parte della Commissione costituzione e leggi, incaricata della trattazione del messaggio.*

#### 5. Progetto di accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (accordo quadro)

*Volgendo lo sguardo verso il futuro, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino non può esimersi dal rilevare che uno dei temi più importanti che si intravede all'orizzonte è quello del progetto di accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea. Le relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea sono particolarmente strette e poggiano su una rete composta principalmente da una ventina di accordi bilaterali principali ed oltre un centinaio di accordi settoriali.*

*Negli ultimi anni la Svizzera e l'Unione europea hanno negoziato un accordo sulle questioni istituzionali volto, nelle intenzioni, ad assicurare un'applicazione più efficace ed uniforme degli accordi esistenti e futuri. Allo stato attuale la bozza del testo dell'accordo istituzionale contiene tutta una serie di disposizioni che, se approvate segnerebbero, un radicale cambiamento per il nostro ordinamento giuridico, in particolare per quanto attiene alla preminenza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ed al recepimento e all'applicabilità diretta di tutta una serie di disposizioni di diritto europeo. Al di là della discussione di fondo sulla necessità e sull'opportunità di procedere alla*

*sottoscrizione di un simile accordo è indiscutibile che per tutti gli attori che operano nel campo della giustizia costituirebbe una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione attuale. Questo non foss'altro che per la necessità di dover familiarizzare ed iniziare ad operare con nuove fonti del diritto.*

*A dipendenza di quello che sarà l'esito delle trattative e di un'eventuale votazione popolare, potrebbe diventare d'attualità la necessità per tutti i professionisti di fare proprie tutta una serie di nuovi concetti e nozioni che, necessariamente implicherebbero l'esigenza di disporre di percorsi formativi appositamente predisposti. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino procederà a monitorare attentamente l'evolversi della situazione e ad informare tempestivamente sugli sviluppi della stessa.*

#### 6. Servizio di consulenza giuridica

*Il Servizio di consulenza giuridica alla popolazione, offerto e gestito dall'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino si è stato dotato a partire dal 2019 della nuova sede di Maroggia, che è andata ad aggiungersi alle quattro sedi già esistenti (Balerna, Lugano Castagnola, Giubiasco e Losone). Durante la fase acuta dell'epidemia di Covid-19 il servizio ha dovuto essere momentaneamente sospeso ed è poi ripreso, dapprima in forma telefonica e poi in presenza e continua ad avere un grande successo in termini di utenza. Nel 2019 il servizio è stato erogato in un totale di 564 consulenze ripartite su 61 mezze giornate ed ha visto l'intervento di oltre 102 avvocati che forniscono il loro prezioso contributo a titolo completamente gratuito. All'erogazione delle consulenze possono prendere parte pure i praticanti che, assistendo l'avvocato presente, hanno l'occasione di approfondire sul campo le proprie competenze giuridiche.*

## 7. Nuova sede amministrativa dell'Ordine degli Avvocati

*L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino si è insediato nella nuova sede amministrativa di Mendrisio, che è ubicata nel centro del magnifico Borgo, al numero 4 di Piazza del Ponte. Sia per tutti i membri, che per l'utenza rimangono validi i recapiti telefonici e di posta elettronica già conosciuti.*

*Questa mia relazione non può non concludersi se non formulando i miei ringraziamenti più importanti di tutti che vanno senz'altro necessariamente a tutti i membri del Consiglio all'avv. Sarah Stadler, l'avv. Augusta Simoni, l'avv. Andrea Lenzin, l'avv. Sascha Schlub, l'avv. Patrick Bianco, l'avv. Ivan Paparelli, nonché la segretaria dell'Ordine Simona Carlini Muscionico ed evidentemente il segretario generale avv. Patrizia Bisazza Ranzi.*

*Tutte queste persone hanno saputo mettere in campo un impegno e una dedizione straordinaria, sicuramente non hanno avuto eguali nella storia, perlomeno recente, della nostra corporazione.*

*Senza il loro qualificato ed instancabile lavoro non sarebbe certamente stato possibile gestire la crisi e svolgere tutto il grandissimo lavoro che è stato fatto.*

*Non sappiamo evidentemente ancora cosa ci riserverà il futuro ma sappiamo certamente che sia come Ordine degli avvocati nel suo insieme, come singoli avvocati, nell'ambito della nostra attività quotidiana, saremo tutti chiamati a continuare a svolgere un ruolo molto importante a favore della cittadinanza e della società, un ruolo che storicamente assume particolare importanza proprio nei momenti di difficoltà prima e di ripartenza poi. In questo senso, nonostante tutte le incertezze*

*con le quali ci troviamo e probabilmente ci troveremo confrontati, la consapevolezza dei mezzi e delle risorse di cui disponiamo, deve in ogni caso risvegliare in noi un sentimento che è anche fondamento sul quale si basano tutti i rapporti e tutte le relazioni umane, ossia la fiducia. Colleghi il mio invito è questo, abbiamo fiducia, ce la faremo. Grazie.”*

## 4. Presentazione dei conti dell'anno 2019 e del rapporto di revisione

L'avv. Ivan Paparelli, tesoriere, prende la parola

*“Care colleghe e cari colleghi, in generale l'anno 2019 ha avuto quale importante novità lo spostamento della sede a Mendrisio in Piazza del Ponte 4.*

*Vi è ancorché un'altra novità, meno gradita, che riguarda l'anno in corso, e consiste nel fatto che quest'anno non è stato possibile organizzare la cena di gala, un evento meno formale era stato preventivato, ovvero un apéro cena per incrementare la possibilità di contatto e di interazione tra i soci, ma per i noti motivi ciò non è stato possibile, ma non ci abbattiamo ed incrociamo le dita sperando di poterla riproporre nel 2021.*

*Andando al conto economico che trovate nel Bollettino, i ricavi hanno registrato un lieve aumento rispetto al 2018 di CHF 6'708.94, attestandosi a complessivi CHF 505'117.41.*

*Con riferimento alla voce principale tassa sociale si rileva che gli introiti si ergono a CHF 444'999.—, rispetto ai CHF 461'300.— del 2018 e che il numero dei membri è passato da 758 nel 2018 a 765 nel 2019.*

*Diminuzione dovuta essenzialmente all'integrazione della tassa sociale giovani pari a CHF 400.— anziché CHF 600.— ordinari.*

*Nel 2019 hanno beneficiato della tassa agevolata 56 giovani colleghi.*

*Nella consulenza giuridica prestata dai nostri affiliati nelle numerose sedi presenti sul territorio si rileva un aumento ed è destinata ad incrementarsi ulteriormente. Per quanto concerne i ricavi della consulenza giuridica essi si attestano a CHF 16'019.—, corrispondenti a ben 564 appuntamenti, rispetto ai 182 dell'anno precedente, quindi con un chiaro e soddisfacente aumento.*

*I ricavi sponsor per quanto riguarda formazione, corsi e i ricavi sponsor, manifestazioni, assemblea, gala, ecc., si ergono a CHF 29'200.—. In particolare, grazie all'importante collaborazione con Banca Migros, che si fonda appunto sul contratto di sponsoring, è stato possibile organizzare diversi importanti eventi formativi, tra cui il più importante la Maratona del diritto che ha avuto luogo il 22 novembre 2019, a cui sono intervenuti i colleghi, anche da fuori Cantone, Giudici, Procuratori pubblici e Professori universitari. In considerazione dell'importante successo ottenuto, questo Consiglio desidera riproporre, appena sarà possibile, questo interessante momento formativo.*

*Durante il 2019 è stata siglata la collaborazione con RSI nel programma Patti Chiari con CHF 200.— di introito ogni puntata, provento che, per scelta del Consiglio, viene versato direttamente nelle casse di OATI. Per questo motivo, a far tempo dal 2018, quando è iniziata questa collaborazione, è stata creata una nuova voce contabile e meglio ricavi indennità di Consiglio. Questa entrata permette al nostro ordine di rafforzare ulteriormente i momenti formativi, garantendo così agli affiliati condizioni e costi di accesso assolutamente agevolati.*

*Per quanto concerne i costi, nel 2019 sono*

*leggermente diminuiti rispetto al 2018, nella misura di CHF 3'417.—.*

*Come noto il versamento della quota annuale OATI comporta la corresponsione di una quota parte di CHF 190.— per ogni affiliato alla Federazione svizzera degli avvocati. Dal conto economico si desume che la voce contabile contributi associativi è rimasta pressoché invariata.*

*Gli stipendi hanno rilevato un aumento di 10'500.—, ritenuto che sotto questa voce ricadono sia lo stipendio della segretaria generale che per quest'anno (per il 2019) è stata attiva durante 12 mesi e quindi ha creato un leggero aumento e così come della segretaria amministrativa.*

*Rispetto al 2018 la voce oneri sociali è superiore in quanto la segretaria amministrativa ed il segretario generale sono state attive durante tutto l'anno e di conseguenza i contributi LPP sono pure stati superiori.*

*Alla voce indennità consiglio dell'Ordine osservo come a contare da metà anno 2017 il Consiglio dell'Ordine abbia, come già comunicato, introdotto un nuovo sistema di indennizzo per i propri membri. Tale opzione è da scrivere alla vieppiù accresciuta attività del nostro ordine, sia al proprio interno, sia con la FSA e gli altri ordini cantonali, soprattutto quelli romandi, ciò che ha portato alla costituzione alcuni anni orsono della Conférence des bâtonniers latins. La diminuzione di questa voce di costo rispetto all'anno precedente è dovuta ad attribuire ad una diminuita partecipazione a eventi all'estero, in particolare per quanto attiene al nostro contributo e impegno nei rapporti e contatti nell'ambito del consiglio degli Ordini europei.*

*L'aumento dei costi di indennità commissioni ad hoc è da ricondurre alla sempre più*

*crescente richiesta formulata al nostro Ordine da parte della Divisione della giustizia a determinarsi in merito a diverse procedure di consultazione. Il Consiglio dell'ordine, a sua volta, laddove necessita di pareri approfonditi, si rivolge alle diverse commissioni ad hoc. A titolo di esempio cito la procedura di conciliazione afferente al messaggio relativo adeguamento della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, alle leggi federali sui servizi finanziari e sugli studi finanziari, nonché la procedura di consultazione relativa al messaggio sul potenziamento del Ministero pubblico.*

*Un ulteriore aspetto che ha molto occupato questo Consiglio e la relativa commissione, è stata la problematica attinente alle difese d'ufficio con gratuito patrocinio e l'imposizione dell'IVA, così pure quella concernente le note professionali in ambito di difesa penale, laddove il praticante agisce unitamente al proprio maître de stage.*

*Come già detto, nel corso del 2019 e meglio con effetto dal 1. Luglio 2019, la nuova sede di OATI è sita a Mendrisio in Piazza del Ponte 4; la pignone di locazione ammonta a CHF 18'000.— annui oltre a spese accessorie di CHF 2'400.— e CHF 1'200.— per locazione di un parcheggio, per un totale quindi di CHF 21'600 all'anno.*

*I costi nuova sede di Mendrisio pari a CHF 12'335.— sono connessi con il trasloco, dunque da reputarsi eccezionali.*

*Con riferimento ai costi diversi d'ufficio si osserva come gli stessi siano diminuiti di ca. CHF 17'000.—, a seguito delle importanti misure di contenimento e risparmio intraprese dal Consiglio.*

*Un'altra voce contabile importante è quella costituita dai costi informatici che comunque, rispetto all'anno precedente, è diminuita*

*di ca. CHF 15'000.—, ciò è da ricondurre all'importante lavoro svolto dalla segretaria generale che, laddove è possibile, ha reso il nostro Consiglio più indipendente dalla società informatica, andando a diminuire in modo importante l'acquisto dei pacchetti ore.*

*Per l'immediato futuro il Consiglio prevede un intervento importante anche sul sito internet esistente, affinché la quasi totalità dell'attività informatica possa essere gestita direttamente dal segretariato, quindi con un ulteriore risparmio.*

*Anche i costi manifestazioni, gala e assemblea sono risultati in linea con quelli del 2018, ritenuto un piccolo aumento, che sicuramente compenseremo, nostro malgrado, con quanto non fatto e non per nostra reticenza, nel corso del corrente anno.*

*In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, si evince che OATI è stata in grado, soprattutto grazie all'appoggio dimostrato da tutti gli affiliati, di continuare con successo il rinnovamento della cooperazione iniziato alcuni anni fa.*

*L'utile di esercizio del 2019 si attesta a CHF 33'542.45.*

*Un particolare ringraziamento lo rivolgo alla signora Simona Carlini Muscionico per la precisa tenuta della contabilità, come pure ai revisori dei conti i colleghi avvocati Monica Mayer Suà, Didier Lelais e Luca Binzoni.*

*Ringrazio tutte e tutti per l'attenzione e passo la parola ai revisori."*

## **5. Approvazione dei conti e scarico al Consiglio**

**L'avv. Lelais** rende lettura del rapporto di revisione per l'anno 2019 allestito dalla Com-



missione di revisione dei conti, il quale conclude raccomandando l'approvazione dei conti così come presentati e di dare scarico al Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente avv. Padlina ringrazia l'avv. Lelais e l'avv. Paparelli per la sua precisa relazione e propone di mettere in votazione l'approvazione dei conti e lo scarico al Consiglio OATI.

Il 91% dei votanti (33 persone in videoconferenza e in sala) hanno approvato i conti.

Il Presidente ringrazia per il voto favorevole e lo scarico concesso al Consiglio dell'Ordine e quindi si può proseguire con l'Ordine del giorno.

## **6. Relazione della Commissione esami, della CFPG, del Servizio di consulenza giuridica, della Commissione informatica e sull'attività della FSA**

### **Commissione esami**

Prende la parola l'avv. Fabio Soldati dal suo studio in videoconferenza.

È stato un anno molto particolare perché abbiamo avuto 39 iscritti agli esami di primavera: 1 ritiro e 29 promossi. Nessun ricorso, ciò significa che le valutazioni sono state accettate.

Durante la prossima sessione che si terrà l'8 novembre avremo 27 iscritti, quindi nonostante gli attuali problemi ci sono ancora molti iscritti agli esami di avvocatura.

L'avv. Soldati ringrazia l'avv. Claudia Petralli che si occupa del grandissimo lavoro di organizzazione, nel bollettino sono indicate alcune considerazioni, quindi vi rimando alla lettura dello stesso. Egli ringrazia.

### **Commissione consulenza giuridica**

Prende la parola l'avv. Filippo Gianoni dal suo studio in videoconferenza.

Il successo della consulenza, a comprova 564 consulenze, quasi 80 in più dell'anno precedente, significative sono anche le giornate lavorative che le colleghe e i colleghi hanno prestato e sono 61, anche da citare il fatto che è stata aperta la nuova sede di Maroggia che consente un'esecuzione più capillare della consulenza sul territorio del Ticino.

Un'altra novità che è anche importante per l'utente è il servizio di consulenza a tagliando, servizio che consente a chi dimostra una comprovata urgenza, di rivolgersi ad un avvocato anche al di fuori di quelli che sono i normali orari.

Un ringraziamento ai colleghi, poiché come detto, si sono prestati per 61 mezzette giornate lavorative che non sono poche, garantendo anche un'entrata importante all'Ordine e un grazie anche ai Comuni che mettono a disposizione le infrastrutture, garantendo un servizio che è sempre più richiesto dalla popolazione. Egli ringrazia.

### **Commissione informatica**

Prende la parola l'avv. Rocco Talleri dal suo studio in videoconferenza.

Egli ringrazia per l'Assemblea in forma ibrida che è un segnale sicuramente positivo.

In questo strano anno la nostra Commissione si è chinata prima di marzo su quello che doveva essere un programma normale, un programma incentrato sulla tecnologia applicata della nostra attività e poi da marzo abbiamo avuto un argomento un po' più pressante che era capire come questa tecnologia ci potesse permettere di far fronte alle sfide, soprattutto quella di garantire la continuità del lavoro e



penso che ci siamo riusciti grazie anche alla collaborazione che vi è stata fra le autorità, l'Ordine e anche la disponibilità delle colleghe e dei colleghi di questo settore.

Egli rinvia al contributo pubblicato sul bollettino dal collega Gianni Cattaneo che ringrazia, egli infatti ha lasciato la commissione in quanto ha assunto la Presidenza dell'Ordine dei notai. Egli ringrazia i colleghi per il supporto che hanno sempre dato alla commissione.

Per l'anno che verrà l'idea è quella di proporre eventi mirati, sperando di poterli fare comunque.

In conclusione egli ringrazia tutti i colleghi della commissione e l'Ordine con l'auspicio che questo periodo possa passare nel miglior modo senza i drammi che abbiamo vissuto.

#### **Commissione formazione permanente giuristi**

Prende la parola l'avv. Davide Cerutti con una registrazione.

Dopo l'Assemblea del 6 giugno 2019 la Commissione per la formazione permanente dei giuristi ha tenuto l'abituale serata annuale animata dal Prof. Edgar Philippin sul diritto della responsabilità della società anonima. Purtroppo, a causa della nota pandemia, le attività per il 2020 sono state tutte posticipate, in particolare l'abituale giornata di studio primaverile, che sarebbe dovuta essere animata dal Prof. Antoine Eigenmann e che avrebbe dovuto vertere sul diritto delle successioni, in particolare alle insidie legate alla redazione di testamenti. La CFPG spera di poter riproporre presto tutte le sue giornate formative e di studio. Cordiali e collegiali saluti.

#### **Commissione di disciplina**

Il Presidente scusa l'assenza dell'avv. Brenno Canevascini e comunica che la relazione

della Commissione di disciplina degli avvocati è stata pubblicata sul bollettino e quindi è a disposizione e ringrazia appunto il collega Canevascini e tutti i membri della commissione.

#### **Relazione sull'attività della FSA 2019-2020**

Prende la parola l'avv. Andrea Lenzin

*“Il 14 giugno del 2019 ho ricevuto dall'Assemblea dei delegati FSA il non facile incarico di sostituire il Collega Niccolò Salvioni quale rappresentante del Canton Ticino nel Consiglio della Federazione Svizzera degli Avvocati. Poter prendere da vicino diretta conoscenza dell'operato del Consiglio FSA e del suo funzionamento mi ha permesso di capire e apprezzare già in questo mio primo anno di attività quanto importante e decisivo è il ruolo della nostra Federazione Nazionale per la salvaguardia dei nostri interessi; un ruolo di cui non sempre si ha piena consapevolezza, ma che spesso produce frutti concreti e tangibilissimi.*

*Ne sono buoni esempi i due importanti progetti legislativi che, tra quelli in cui è stata direttamente coinvolta la FSA in questi anni, hanno forse richiesto la maggiore attenzione e il maggior impegno da parte del Consiglio. Mi riferisco innanzitutto al progetto di revisione della Legge sul riciclaggio del denaro; un progetto che sotto l'apparente fine di adeguare la nostra legislazione alle raccomandazioni GAFI cela un attacco frontale alla tutela del segreto professionale, parificando la semplice attività di consulenza dell'avvocato a quella di intermediazione finanziaria e assoggettando tale attività al controllo di revisori esterni estranei alla categoria con facoltà di accedere ai dati personali dei clienti. Non entro maggiormente nei dettagli dell'argomento, rinviando a quanto ho esposto nella relazione pubblicata nel BOA e soprattutto alle accese discussioni che avrete sicuramente seguito*

*nella stampa e sui media. Mi limito qui a trarre un bilancio intermedio dell'intensa attività di informazione e sensibilizzazione messa in campo dal Consiglio della FSA sia a beneficio dell'opinione pubblica, sia a livello parlamentare. Un'attività che è stata decisiva per il voto di non entrata in materia espresso dal Consiglio Nazionale nel marzo scorso e per il probabile rigetto complessivo della modifica legislativa che pare prospettarsi all'orizzonte.*

*Con la stessa attenzione e con lo stesso impegno la FSA ha seguito e sta seguendo il secondo progetto legislativo importante, la revisione del Codice di procedura penale. Anche qui non entro nei dettagli, ma come avrete avuto occasione di leggere si tratta di un progetto che contiene disposizioni che creano – mi riferisco in particolare al nuovo art. 147a, limitazioni dei diritti della difesa assolutamente incompatibili con il corretto esercizio del patrocinio penale – limitazioni alle quali la FSA si opporrà con la dovuta e consueta fermezza e, ci auguriamo, anche efficacia.*

*Come è stato il caso per il nostro Consiglio Cantonale, anche l'attività del Consiglio FSA è stata fortemente condizionata dall'arrivo in Svizzera del nuovo Coronavirus alla fine dello scorso mese di febbraio. In pochi giorni si è rapidamente profilata – all'inizio soprattutto in Ticino – una diffusa preoccupazione per il corretto funzionamento della Giustizia (garanzia del rispetto dei termini e della partecipazione alle udienze in caso di infezione, gestione logistica delle norme sull'igiene e sulla distanza fisica negli studi legali e nelle aule dei tribunali). Un intervento deciso e tempestivo del Consiglio FSA ha permesso di ottenere dal Consiglio Federale l'adozione delle misure d'emergenza necessarie per permettere sia a noi che ai Tribunali di organizzare la propria attività in modo da renderla compatibile con le esigenze imposte dalla pandemia. È stata una prova tangibile e diret-*

*ta dell'importanza del ruolo che può svolgere la FSA e del riconoscimento di tale ruolo da parte delle autorità federali amministrative e politiche. Prova importante, a maggior ragione, perché ha richiesto sia da parte del Consiglio FSA che da parte del Consiglio Federale uno sforzo di comprensione e previsione che all'epoca le cifre sulla diffusione del contagio a nord del Gottardo non rendevano né facile, né evidente.*

*Oggi, grazie all'esperienza maturata e alle misure che abbiamo tutti potuto adottare il pericolo di una paralisi totale dell'apparato giudiziario in caso di una seconda ondata di contagi come quella che purtroppo si sta delineando anche in Svizzera e nel nostro Cantone può essere ragionevolmente escluso.*

*L'obiettivo resta comunque quello di un ritorno completo alla normalità, ed è con questo auspicio che vi invito sin d'ora ad iscrivervi e a partecipare al prossimo Congresso FSA, che si svolgerà a Lucerna dal 10 al 12 giugno dell'anno prossimo.”*

Il Presidente ringrazia in modo particolare l'avv. Andrea Lenzin, in quanto oltre a far parte del Consiglio dell'Ordine, fa anche parte del Consiglio della FSA, quindi ha ripreso dal collega Salvioni quello che è il ruolo del Ministro degli esteri del nostro Ordine e mai come quest'anno la possibilità di disporre di contatti diretti con la FSA è stato decisivo e ci ha permesso di portare le nostre istanze a Berna in tempi rapidissimi .

Ringrazia inoltre chi si è espresso durante l'assemblea.

## **7. Cerimonia di benvenuto ai neodiplomati iscritti all'Ordine degli avvocati del Canton Ticino, con consegna del documento di identità professionale di avvocato CCBE**

Il Presidente riferisce che evidentemente non è stato possibile farli partecipare in presenza ma che li aspettiamo alla prossima assemblea. Egli da dunque il benvenuto ai colleghi neodiplomati collegati:

Simone Beraldi  
Alessandra Borella  
Lorenza Citterio  
Maricia Dazzi  
Sandro Gaggini  
Demetra Giovanettina  
Carolina Lamorgese  
Stefano Lappe  
Bryan Lehmann  
Gabrielle Maddalena  
Louis Mainardi  
Nicola Matasci  
Sofia Padlina  
Stefano Rosli  
Felicità Soldati

Vivissime congratulazioni a tutti e benvenuti nell'Ordine degli avvocati

## **8. Celebrazione degli avvocati con 50 anni di affiliazione OATI**

Si festeggiano due colleghi per un traguardo molto particolare e sono i colleghi:

Avv. Riccardo Rima  
Avv. Pierfranco Riva

che hanno raggiunto i 50 anni di affiliazione e vengono omaggiati dell'attestato di stima.

## **9. Eventuali**

Nessuno domanda la parola.

**Si passa ora ad un contributo dell'avv. Andrea Fioravanti in merito alle sue esperienze maturate nell'ambito di procedure dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport.**

L'avv. Padlina ricorda con un minuto di silenzio gli avvocati deceduti tra il 2019 ed il 2020:

Avv. Giovanni Colombo  
Avv. Antonio Snider  
Avv. Arnaldo Bolla  
Avv. Otto Wuthier  
Avv. Aldo Crivelli  
Avv. Marianne Galli-Widmer  
Avv. Plinio Bernardoni  
Avv. Oviedo Marzorini  
Avv. Beni Dalle Fusine

L'avv. Padlina ringrazia il supporto tecnico per l'attuazione dell'assemblea ed il Segretario generale.

Un ringraziamento particolare al nostro sponsor principale Banca Migros.

L'assemblea viene chiusa alle ore 18.00.

Il Presidente:

Avv. Gianluca Padlina

Il segretario generale:

Avv. Patrizia Bisazza Ranzi

## Varia

# Decisioni della Commissione di disciplina degli avvocati

### Decisione no. 293 dell'8 ottobre 2019

Conflitto di interessi / art. 12 lett. c) LLCA, art. 16 LAVv, art. 11+12+13 CSD  
Cura e diligenza / art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv, art. 1 CSD

1. Omissis
2. Con la segnalazione citata in ingresso, AA ha rimproverato all'avv. BB un comportamento deontologicamente non corretto nei suoi confronti. Da un lato la denunciante ha criticato il denunciato, suo patrocinatore in una annosa vertenza locatizia, di avere avviato una causa contro sua figlia, di cui è procuratrice generale, "per conto di un'altra persona senza prima avvisarmi". Dall'altro la medesima ha pure censurato il comportamento del denunciato, per non averla rappresentata con cura e diligenza nella detta vertenza locatizia, che si protrae da più di tre anni, a causa di una presunta malattia del legale, qui denunciato. Infine, al denunciato è stato rimproverato di avere inviato una disdetta, in nome e per conto del locatore, alla ditta individuale FF di cui è titolare GG, figlio della denunciante e di cui la denunciante detiene procura individuale iscritta nel Registro di commercio. Per queste fattispecie, la denunciante si è rivolta a questa Commissione, chiedendo il suo intervento.

3. In data GG.MM.AAAA, la Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB, a seguito della segnalazione di AA, per possibile violazione degli art. 12 lett. a) LLCA e art. 16 LAVv (cura e diligenza) e art. 12 lett. c) LLCA e art. 16 LAVv (conflitto d'interessi).
4. Chiamato a giustificarsi in merito alla asserita violazione delle citate norme deontologiche, il denunciato, con proprie osservazioni, ha respinto ogni accusa. Egli ha innanzitutto confermato di rappresentare la società CC – di cui la denunciante è azionista insieme a tale DD - in una vertenza locatizia che la oppone, dal GG.MM.AAAA, come locatrice e proprietaria, ad una sua inquilina. Si tratta, a detta del denunciato, di un contenzioso molto combattuto in diverse procedure innanzi al Pretore e all'Ufficio di conciliazione. Tali procedure sono state necessariamente sospese "a seguito di una grave malattia che ha colpito l'avv. BB e che mi ha tenuto lontano dallo studio per circa 6 mesi. Il denunciato ha aggiunto che, al suo rientro in studio, ha ripreso in mano le pratiche ed era intenzionato a riattivarle alla scadenza delle ferie giudiziarie. Tuttavia ciò non è avvenuto poiché, a seguito dell'avvio della segnalazione innanzi a questa Commissione, egli ha reputato che il rapporto di fiducia fra le parti più non fosse dato e, pertanto, ha rimesso il suo mandato. Il denunciato ha pure sottolineato di avere svolto il suo mandato con cura, diligenza e professionalità, per di più "senza aver mai chiesto un franco di anticipo". Riguardo alla contestata violazione delle norme relative al conflitto d'interessi, il denunciato ha ammesso di avere avviato, in nome e per conto del citato DD, una vertenza giudiziaria per l'incasso di un credito ipotecario relativo ad una com-

proprietà tra il medesimo DD e tale EE, figlia della denunciante. Si tratta però di un contenzioso “che nulla ha a che vedere con quello della Società CC”. Inoltre, l’esistenza della procura generale, di cui il denunciato ha dichiarato di essere venuto a conoscenza solo con la presente segnalazione, non potrebbe configurare e/o fondare detto conflitto d’interessi. Sulla disdetta inoltrata per conto DD, alla società CC e sul presunto conflitto di interessi, il denunciato non si è espresso.

5. In replica, la denunciante ha ricordato innanzitutto come la causa locatizia avviata ha comportato il blocco delle pigioni della Società CC presso l’Ufficio di conciliazione per tre anni. Sarebbe il minimo che il denunciato, dopo la sua rinuncia al mandato, “cerchi un avvocato che lo sostituisca e gli spieghi cosa è successo negli ultimi tre anni”. Inoltre, dopo quasi 20 anni di collaborazione e amicizia, il denunciato avrebbe perlomeno dovuto avvisare la denunciante che intendeva accettare un mandato contro sua figlia, riguardante una proprietà “chiaramente gestita da me”. Infatti, ha continuato la denunciante, cinque anni prima, la stessa ha donato alla figlia EE alcune sue proprietà, compresa quella oggetto della procedura ipotecaria contro la figlia avviata dal denunciato, costituendo tuttavia sulle stesse un diritto di usufrutto a suo favore, vita natural durante. Tale donazione, rogata da un notaio terzo, e il fatto che la proprietà, di fatto, restava nelle mani della denunciante, erano circostanze ben note al denunciato, il quale avrebbe addirittura consigliato alla denunciante di procedere in tal senso. In conclusione, la rinuncia al mandato non sarebbe da imputare alla segnalazione della denunciante, bensì “al comportamento avuto dall’avv. BB nei miei confronti”. La denunciante ha inoltre confermato

come il rapporto giuridico ed economico fra la medesima e la figlia EE non fosse da escludersi, come ha sostenuto il denunciato, e ha prodotto ulteriore documentazione a supporto della propria tesi, che si richiamerà, se necessario.

6. Il denunciato, con propria duplice, ha confermato le proprie tesi in fatto e in diritto, respingendo quelle della denunciante, comprese quelle sollevate in sede di replica. La stessa, a detta del denunciato, “confonde persone, avvocati e fatti mettendoli, nella sua distorta logica, tutti assieme per dar corpo alla sua denuncia”.
7. Le regole professionali che si impongono a un avvocato sono sancite esaustivamente dagli art. 12 e 13 LLCA. I codici deontologici che sussistono sul piano federale e talora cantonale (Bohnet/Martenet, op. cit., 2009, n. 1139) non hanno valore normativo e possono semmai servire a scopo di interpretazione purché esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 cons. 3.1.1; STF 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004, cons. 3.4; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la LLCA in: FF 1999, n. 172.2 e 233.2; STF 2a/658/2004 cons. 3.1).
8. L’art. 12 a) LLCA impone all’avvocato di esercitare la professione con **cura e diligenza**. La regola concerne, in particolare, anche il rapporto del legale con il proprio cliente. L’art. 16 LAVv e l’art. 1 del Codice svizzero di deontologia enunciano i medesimi concetti di cura e diligenza nell’esercizio della professione contenuti nella norma federale. L’art. 2 cpv. 2 del medesimo Codice svizzero di deontologia statuisce inoltre come l’avvocato debba eseguire il mandato tempestivamente ed informare il cliente sullo sviluppo dell’incarico affidatogli. Quest’obbligo generale di comporta-

mento è lo stesso imposto a ogni mandatario secondo gli art. 398 e 321a CO. L'art. 398 cpv. 2 CO crea una responsabilità del mandatario verso il mandante per la fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il suddetto obbligo diventa una regola professionale, dettata dalla legge federale: ciò ha come conseguenza che una sua violazione non toccherà unicamente la responsabilità dell'avvocato, ma comporterà pure sanzioni disciplinari.

9. Il dovere di diligenza richiede tra l'altro che il mandato venga portato avanti senza inutili perdite di tempo e che l'avvocato risponda in modo sollecito alle richieste del proprio mandante – sia che gli pervengano verbalmente, sia per iscritto – senza rimanere passivo (Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 28 e 28b ad art. 12; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, n. 1203-1204). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che disattendendo il suo dovere di diligenza l'avvocato che, dopo aver assunto il mandato, rimane inattivo e silente per sei mesi alle sollecitazioni telefoniche ed epistolari del cliente (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1206, SJ 2007 II 270). Il mancato o ritardato compimento di atti è sanzionabile disciplinarmente quando la mancanza o il ritardo sono dovuti a una particolare negligenza (cfr. Sterchi, Kommentar zum bernischen Fürsprecher-Gesetz, p. 54, Zemp, Das Luzerner Anwaltsrecht, p. 93 in BOA n. 18, pag. 33), indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pure l'informazione del cliente è parte integrante di un esercizio coscienzioso della professione e di un'attenta tutela degli interessi del mandante ed è protetta dal profilo disciplinare. L'avvocato deve mettere al corrente il cliente non solo a richiesta, ma lo deve anche orientare spontaneamente e immediatamente su

tutte le circostanze che possano influenzare la decisione del mandante di revocare il mandato o perlomeno di modificarlo (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1213, Fellmann/Zindel, op. cit., ad art. 12 n. 29, Valticos/Reiser/Chappuis, Loi sur les avocats, ad art. 12, n. 21).

Giusta l'art. 12 lett. c) LLCA l'avvocato "evita qualsiasi **conflitto** tra gli **interessi** del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati". Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, derivante dal precetto di indipendenza (art. 12 lett. b) LLCA) e dai doveri di fedeltà e di diligenza (art. 12 lett. a) LLCA; DTF 134 II 108 segg., consid.3; sentenze del Tribunale federale 2C\_427/2009 del 25 marzo 2010, consid. 2.2; 2A.535/2006 del 17 febbraio 2006, consid. 3.1; 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 pubblicata in: Pra 2005 n. 46 consid. 1.1; 2A.293/2003 del 9 marzo 2004, consid. 2). Tale principio è ripreso dal Codice svizzero di deontologia (CSD) all' art. 11, secondo cui l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati e all'art. 12, che recita come l'avvocato non debba essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno. L'avvocato, in quel caso, rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza viene messa a repentaglio. In ambito giudiziario vi è una violazione dell'art. 12 lett. C LLCA laddove esiste un nesso tra due o più procedure (TF 25.3.2010, inc. 2C\_688/2009, consid. 3.1 e inc.

2C\_427/2009, consid. 3.2). Il nesso deve essere materiale e non solo formale (DTF 134 II 108, consid. 3). Il nesso è dato laddove la fattispecie alla base delle procedure siano identiche, nonostante queste ultime abbiano un diverso fondamento giuridico. Il dovere di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo, tanto che gli obblighi verso il mandante perdurano anche dopo la fine del rapporto contrattuale (DTF 134 II 108, consid. 3), per cui è irrilevante sapere se una delle procedure sia già terminata o ancora pendente. Sussiste un conflitto d'interessi dal momento in cui sopraggiunge la possibilità di utilizzare, coscientemente o meno, nell'ambito di un nuovo mandato, le conoscenze acquisite nell'ambito del precedente mandato coperte dal segreto professionale. L'avvocato deve quindi evitare ogni situazione potenzialmente suscettibile di comportare un simile conflitto d'interessi (DTF 22.2.2011, inc. 2C\_885/2010, consid. 3.1).

Un rischio puramente astratto non è tuttavia sufficiente. Il rischio di conflitto d'interessi deve essere concreto (TF 22.2.2011, inc. 2C\_885/2010, consid. 3.1). Il TF ha in effetti rilevato che, per determinare l'esistenza di un conflitto d'interessi, il giudice non può esaminare la questione in astratto, basandosi su criteri teorici, ma deve fondarsi su una minuziosa esposizione dei fatti (DTF 135 II 145, consid. 9.1 9.2; 134 II 108, consid. 4).

Questa Commissione, riprendendo la dottrina e la giurisprudenza, ha più volte avuto modo di evidenziare come il Codice professionale non si limiti a reprimere solo i casi di doppio patrocinio nella medesima vertenza giuridica (la cosiddetta collisione di interesse materiale), ma anche a garantire nel modo più ampio possibile il dovere di fedeltà verso il cliente. Vietata è quindi ogni assistenza di parti i cui interessi siano o possano diventare contrastanti (Fel-

lmann/Zindel, op. cit., n. 96 a ad art. 12 LLCA). L'avvocato deve rinunciare al mandato se vi è un rischio concreto di conflitto di interessi, non essendo sufficiente un rischio puramente astratto (DTF 141 IV 257 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1; DTF 134 II 108 consid. 4.2). In generale, l'avvocato non può rappresentare un terzo, i cui interessi possono in qualche modo pregiudicare quelli di un suo cliente. In tali circostanze, per ammettere l'esistenza di un conflitto di interesse, basta che **l'avvocato non si senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente, perché esse potrebbero incidere sui propri interessi o quelli di terzi, ai quali è legato per un qualche motivo** (STA inc. n. 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1; inc. n. 52.2014.108 dell'8 giugno 2015 consid. 2). Da questo profilo, il conflitto di interessi è strettamente correlato al principio di indipendenza: solo l'avvocato indipendente può dare sempre la priorità agli interessi del proprio cliente. Soltanto colui che rimane indipendente sul piano professionale, personale o economico, è in grado di adoperarsi senza riserve a favore degli interessi di un terzo. **Colui che per contro è legato ad altre persone in maniera tanto stretta da temere per le conseguenze che il suo agire potrebbe avere su di loro, rispettivamente per quelle che la loro reazione potrebbe avere su di lui, non potrà mai difendere con tutte le sue forze l'interesse del suo cliente. È il caso quando un avvocato assicura la difesa di una parte e, parallelamente in un altro ambito, agisce contro una persona alla quale il proprio cliente è legato strettamente, ad esempio un congiunto.** In quel caso è infatti dato il rischio di non rappresentare al meglio l'altro cliente pur di non urtare il proprio (Bohnet/Martenet, op. cit., nota 1417, pag. 583). Lo stesso vale quando l'avvocato lascia che persone con



le quali ha legami professionali, personali ed economici, abbiano un'influenza diretta sulla sua attività professionale. In altre parole, nell'esercizio della sua professione, l'avvocato deve essere indipendente oltre che dallo Stato e dagli attori economici, anche da terze persone. Deve segnatamente evitare qualsiasi legame che lo esponga ad influenze di terzi e garantire che tutto ciò che intraprende sia dettato unicamente dall'interesse del cliente. L'avvocato deve poi recedere da un mandato per evitare il conflitto di interesse, perché degli interessi personali possono, ad esempio, condurre a utilizzare a suo vantaggio delle informazioni che aveva avuto dal suo ex cliente nel corso del mandato (STF 2C\_889/2008 del 21 luglio 2009, consid. 3.1.3; François Bohnet, *Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent*, in *Revue de l'avocat* 8/2008 pag. 364-365). I suddetti principi derivano, oltre che dalle garanzie del rispetto del segreto professionale, dall'obbligo di fedeltà e dalla necessità di tutelare chi ripone nell'avvocato la propria fiducia, convinto che la stessa non verrà mai tradita. La fedeltà al cliente costituisce uno degli obblighi base, legati al segreto professionale, tanto che questi principi sono intesi a garantire nel modo più ampio possibile il dovere di fedeltà verso il cliente (BOA/34 2007, pag. 35-36; Benoît Chappuis, *La profession d'avocat*, T. I, II ed. 2016, Ginevra/Zurigo, pag. 141-142 e 118-119).

10. Questa Commissione, preso atto della documentazione versata agli atti e in consonanza con la dottrina e la giurisprudenza vigenti, ritiene innanzitutto che al denunciato non possa essere rimproverato un esercizio della professione privo di **cura e diligenza** in relazione al patrocinio della denunciante. Agli atti la stessa denunciante

te ha prodotto un certificato medico riferito al suo legale che riferisce di una (...) che ha necessitato di un ricovero ospedaliero". Lo stesso denunciato ha ammesso di essere stato vittima "di una malattia (...). Visto quanto precede, la sospensione e il ritardo nella trattazione delle pratiche seguite in nome e per conto della denunciante non possono certo essere addebitati al denunciato, il quale è stato costretto, suo malgrado, a sospendere la sua attività, avvisando in ogni caso la denunciante. Egli ha comunque riferito che, appena rientrato in studio, ha rimesso mano agli incarti pendenti, prima di rinunciare al mandato dopo la segnalazione a questa Commissione da parte della denunciante. D'altro canto, per far fronte alle inevitabili conseguenze che la sospensione delle procedure ha portato alla denunciante, quest'ultima avrebbe potuto revocare il mandato al denunciato tempo addietro e scegliere un collega che la rappresentasse. Non può certo essere colpa del denunciato se non vi ha provveduto. Così come non può essergli rimproverato di non avere suggerito alla denunciante, al momento della rinuncia al mandato e come la stessa si sarebbe aspettata, un collega che potesse seguire le pratiche pendenti e al quale illustrare la fattispecie: non lo prevede né alcuna norma deontologica, né civile. Sarebbe stato compito del nuovo avvocato, se del caso, rivolgersi al collega cui è succeduto, chiedendo lumi sulle pratiche. Questa Commissione, infine, non è in grado di valutare se la rinuncia al mandato sia avvenuta in tempo inopportuno. Dagli atti sembrerebbe di no, dal momento che le cause erano sospese e non c'erano scadenze impellenti da rispettare. Questo aspetto può essere lasciato indeciso, dal momento che la denunciante non lo ha sollevato innanzi a questa Commissione.



11. Le fattispecie che riguardano la contestata violazione delle norme sul **conflitto di interessi** sono due. La prima riguarda una vertenza ipotecaria avviata dal denunciato, in nome e per conto di DD, contro EE, figlia della denunciante. La seconda, una vertenza locatizia con oggetto la disdetta di un contratto di locazione, avviata dal denunciato anche in questo caso in nome e per conto di DD (comproprietario del fondo locato insieme a EE), contro la Ditta individuale FF, di cui è titolare GG, figlio della denunciante e della cui società è procuratrice la stessa denunciante. In entrambi i casi, il denunciato ha assunto il mandato in queste pratiche prima della rinuncia al mandato da parte sua nei confronti della denunciante: mentre la rinuncia è avvenuta il GG.MM.AAAA, lo scritto trasmesso a EE risale a 5 settimane prima, il modulo ufficiale di disdetta del contratto di locazione con la ditta individuale è datato di ulteriori 5 settimane prima e la lettera con cui il denunciato ha invitato EE, pure locatrice, a controfirmare il modulo, è di 9 giorni dopo lo scritto trasmesso a EE. Insomma, al momento dell'assunzione dei nuovi mandati, il denunciato era ancora formalmente patrocinatore della denunciante, quale azionista della società CC, nella nota vertenza creditoria contro una ditta terza.

Questa Commissione intravede nel patrocinio di DD da parte del denunciato contro EE, figlia della denunciante e contro la società di cui è titolare il figlio della stessa denunciante diversi aspetti critici. Il più evidente, che il denunciato non avrebbe potuto non vedere, è che, così facendo, egli è incorso in entrambi i casi in un chiaro conflitto d'interessi. Si è visto più sopra come l'avvocato non possa rappresentare un terzo, i cui interessi possono in qualche modo pregiudicare quelli di un suo cliente. In quel caso è sufficiente che l'avvocato

non si senta libero nelle decisioni che deve prendere per il cliente, perché esse potrebbero incidere sui propri interessi o quelli di terzi, ai quali è legato per un qualche motivo (STA inc. n. 52.2016.646 del 4 agosto 2017 consid. 3.1; inc. n. 52.2014.108 dell'8 giugno 2015 consid. 2). È il caso quando un avvocato assicura la difesa di una parte e, parallelamente in un altro ambito, agisce contro una persona alla quale il proprio cliente è legato strettamente, ad esempio un congiunto. In quel caso è infatti dato il rischio di non rappresentare al meglio l'altro cliente pur di non urtare il proprio (Bohnet/Martenet, op. cit., nota 1417, pag. 583). È esattamente quello che è successo nelle due fattispecie che ci riguardano, dove il denunciato ha rappresentato un proprio cliente contro congiunti di una sua cliente: la figlia di quest'ultima personalmente e il figlio, quale titolare di una ditta individuale. Così facendo, egli avrebbe potuto e addirittura dovuto notare che la sua indipendenza professionale nel nuovo patrocinio contro i congiunti della sua cliente e qui denunciante sarebbe stata messa in serio rischio. Tanto più se, come nel nostro caso, il patrocinio della cliente era, al momento dell'assunzione delle due nuove pratiche, ancora in essere. Il denunciato, in un simile caso, non avrebbe dovuto assumere il patrocinio di DD in quelle due nuove pratiche, perché non avrebbe potuto rappresentarlo al meglio, a meno di incorrere – come nel nostro caso - in un chiaro e incontestato conflitto di interessi. Il fatto poi che, come ha sottolineato la denunciante, la stessa disponesse, da anni, di una procura generale nei confronti della figlia, e che, pertanto, in caso di vertenza giudiziaria, a rappresentare la figlia sarebbe stata sua madre, ossia la qui denunciante, rende ancor più chiaro il conflitto d'interessi. Anche per questo motivo il denunciato avrebbe dovuto im-

mediatamente rinunciare al nuovo mandato contro la figlia della denunciante. Se la circostanza non aggrava la posizione del denunciato è solo perché egli ha sostenuto di non essere a conoscenza di quella procura e, agli atti, non ci sono prove contro questa tesi.

Medesimo discorso vale per il patrocínio contro la ditta individuale del figlio della denunciante. Anche in quel caso, la madre e qui denunciante disponeva di una procura speciale in seno alla ditta. La circostanza era ravvisabile anche solo consultando un estratto RC della società. Il denunciato, non potendo non sapere della funzione della sua cliente e qui denunciante in seno alla ditta, non avrebbe dovuto, anche per questo motivo, assumere il nuovo mandato e avviare una procedura contro la ditta inquilina.

Da ultimo questa Commissione non entra nel merito delle tesi sostenute dalla denunciante secondo cui il denunciato sapesse, da anni, quale fosse la posizione dominante della denunciante sia in seno alla ditta del figlio, sia nella sua veste di usufruttuaria del fondo di proprietà della figlia, contro cui il denunciato ha avviato una causa ipotecaria. In entrambi i casi, il denunciato avrebbe dovuto, a detta della denunciante, guardarsi bene dal procedere contro la figlia (e la sua proprietà) e la ditta del figlio, che, di fatto, appartenevano alla denunciante. Si tratta di tesi di parte, contestate dal denunciato, e che non possono essere verificate da questa Commissione, mancando prove a supporto delle stesse. La questione può essere lasciata comunque indecisa, dal momento che, nella fattispecie, il conflitto d'interessi è palesemente dato anche e indipendentemente da quella verifica.

12. Occorre ora stabilire con quale pena la violazione professionale dell'avv. BB deb-

ba essere sanzionata, ritenuto che l'art. 17 cpv. 1 LLCA prevede l'avvertimento, l'ammonizione, la multa fino a CHF 20'000.00, la sospensione dall'esercizio per due anni al massimo e il divieto definitivo di esercitare. Lo scopo della sanzione disciplinare è quello di indurre i trasgressori a un comportamento futuro consono alla deontologia professionale.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto del principio della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 CPS), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante una precedente procedura disciplinare.

Nel caso in esame la violazione dell'avv. BB è da considerare di media-grave entità, essendo egli incorso in una chiara ed evitabile situazione di conflitto d'interessi. Se da un lato è vero che egli non ha precedenti disciplinari tali da configurare una recidiva, è altresì incontestato che il legale, dieci anni prima, era stato condannato dall'allora Commissione di disciplina dell'OATi ad una multa di CHF 1'800.00, proprio in un caso di violazione delle norme sul conflitto d'interessi. Questa circo-

stanza non può non far sorgere il dubbio a questa Commissione che il divieto del conflitto d'interessi non sia stato del tutto e ancora compreso e assimilato dall'avv. BB, il quale, in futuro, dovrà prestare più attenzione al riguardo.

Considerato quanto precede si giustifica la pena di una multa di CHF 1'000.00.

**Decisione no. 316 del 30 marzo 2020**

Conflitto di interessi / art. 12 lett. c) LLCA, art. 16 LAVv, art. 11+12+13 CSD

Cura e diligenza / art. 12 lett. a) LLCA, art. 16 LAVv, art. 1 CSD

Collegialità e dignità professionale art. 12 lett. c) LLCA, art. 16 LAVv, art. 24 CSD

1. Omissis
2. Con la segnalazione in rassegna, come pure con il memoriale di replica, AA si lamenta che l'avv. BB assunse un mandato per rappresentare CC SA in una vertenza che la opponeva alla società DD Ltd, in ordine ad un contratto per l'acquisto di alcune autovetture, nonostante non avesse competenze professionali sufficienti a causa della sua inesperienza su temi afferenti la compravendita internazionale di merci e alle controversie da esse derivanti. Il segnalante all'epoca era un dipendente di CC SA, ed egli non condivideva la strategia con la quale veniva trattata la pratica, atteso che verso quest'ultima società era stato fatto spiccare un precetto esecutivo senza sapere se gli organi dell'esecutante avessero deliberato validamente per procedere in questo senso contro CC SA. A seguito di un diverbio su questi temi, l'avv. BB non avrebbe più voluto incontrare AA, per cui da quel momento tutti i rapporti furono tenuti esclusivamente con il signor EE, che era l'amministratore unico della società. Il segnalante ha interrotto la sua collaborazione con CC SA, a seguito del suo licen-

ziamento, nei confronti della quale è sorto un contenzioso di cui si dirà, all'occorrenza, nei successivi considerandi. In margine al suddetto mandato, l'avv. BB avrebbe offerto i suoi servizi al segnalante e al signor EE, in relazione all'acquisto di quote societarie della FF Sagl., per la quale emise una nota di CHF XXXX, ma al cui acquisto si rinunciò. Il prezzo per la riservazione delle quote gli fu restituito dalla GG SA che deteneva le quote fiduciarmente. Secondo il segnalante, detta società avrebbe dovuto sostituire CC SA per cercare di sfuggire a dei procedimenti penali che erano stati avviati nei confronti dell'amministratore unico signor EE. Il segnalante ravvede un conflitto di interessi fra lui e l'avv. BB, legato alla consulenza che aveva ottenuto da quest'ultimo per l'acquisto delle quote societarie e il contenzioso che è sorto fra lui, contro CC SA e EE, in relazione all'uso di un'autovettura che avrebbe dovuto rientrare nella sua disponibilità e l'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica generale di CC SA.

3. La Commissione di disciplina degli avvocati ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB per possibile violazione delle regole professionali sulla cura e la diligenza, come pure in relazione ad un possibile conflitto di interessi connesso ad una violazione dei doveri di collegialità verso i colleghi ai sensi degli art. 12 lett. a e c LLCA, 16 LAVv. e 24 CSD.
4. Il segnalato, ha postulato la reiezione di tutte le accuse che gli sono state messe, con conseguente abbandono del procedimento, con delle argomentazioni che, all'occorrenza, verranno precisate qui di seguito.  
Con la replica e la duplice, gli interessati si sono riconfermati nelle loro posizioni.

5. *La LLCA garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera (art. 1 LLCA). La normativa unifica e disciplina in modo esaustivo a livello federale taluni aspetti dell'esercizio dell'avvocatura, in particolare le regole professionali (art. 12-13) e le sanzioni disciplinari (art. 17; cfr. Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999, pag. 4983 segg, in particolare pag. 4984 e 5007, n. 172.2).*
6. *L'art. 12 lett. a) LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. Il dovere di esercitare la professione con cura e diligenza ai sensi dell'art. 12 lett a LLCA, contiene pure il rispetto dei disposti stabiliti dal diritto civile ed in particolare dalle regole del contratto di mandato. Su questo tema, dottrina e giurisprudenza, hanno stabilito che dal profilo disciplinare appaiono però rilevanti solo gravi mancanze contro il dovere di diligenza nell'esecuzione del mandato (STF 2C\_247/2014 del 26 novembre 2014, consid. 2.2 con altri rif.; W. Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2011, N 25 all'art. 12 lett a LLCA, Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, N 1202). Diventa dunque disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che non consiglia il proprio cliente con piena scienza e coscienza o che agisce volontariamente in modo da ledere gli interessi del suo patrocinato. Lo scopo delle regole professionali è dunque quello di garantire e tutelare che l'avvocato non svolga i propri compiti in modo deliberatamente errato o gravemente negligente (per tutti, cfr W. Fellmann, op. cit. N 25 all'art. 12, con rinvii). Compito della Commissione è quello di verificare se sussistano delle circostanze gravi, tali*

*da lasciar concludere per un esercizio della professione, rispettivamente uno svolgimento del mandato affidato all'avvocato, in modo irresponsabile (Bohnet/Martenet, op cit., N 1154, con rinvii). Nel caso in esame le doglianze del segnalante afferenti la mancanza di esperienza e l'incapacità dell'avvocato nel condurre il mandato per conto di CC SA nel contenzioso che la opponeva alla società cinese sono irricevibili, perché solo il cliente può avanzare delle critiche nei confronti del suo patrocinatore e non dei terzi. Questo obbligo di diligenza sussiste solo nei confronti del cliente (Chappuis, La profession d'avocat, Tomo I, II ed. pag. 53). Il denunciante non è mai stato organo di CC SA, né egli pretende di essere stato un azionista di riferimento, per cui non si intravede come un terzo possa in un qualche modo interferire sul rapporto di un mandato che non lo interessa e, in particolare, intorno alla sua conduzione. A ciò si aggiunge che dagli atti non emerge alcun elemento dal quale si può desumere che il patrocinatore di CC SA ha disatteso i suoi obblighi di diligenza nei confronti della mandante. V'è traccia per contro della lite che il segnalante ha in corso con CC SA e con il suo amministratore signor EE, in relazione al suo licenziamento, all'uso di veicoli e all'accesso di una casella di posta elettronica, che trascende i limiti dell'esame di questo procedimento disciplinare.*

7. *Giusta l'art. 12 lett. c) LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 cons. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della*

professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a) LLCA - secondo cui l'avvocato esercita la professione con cura e diligenza - e al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b) LLCA (DTF 134 Il 108 cons. 3 e rimandi, 130 Il 87 cons. 4.2). Da questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c) LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente - un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, *Die zivil und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten*, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (DTF 134 Il 108 cons. 3; Walter Fellmann, *op. cit.*, n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, *Anwaltsrecht*, II ed., Berna 2017, n. 388).

Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale, pertanto l'avvocato deve evitare conflitti d'interesse anche quando assume un incarico contro un ex cliente. La portata dell'art. 12 lett. c) LLCA non è quindi limitata a situazioni in cui si tratterebbe di rappresentare nello stesso tempo interessi contrapposti, ma anche quella di salvaguardare il segreto professionale (art. 13 LLCA; STF 2C\_427/2009 citata cons. 2.2 e rinvii; 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006

cons. 3.1 e rif.). La possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Deve perciò essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi, di cui, in casi dubbi, va presunta l'esistenza. Nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra soggetto del precedente e del nuovo mandato. La probabilità di far capo a elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e più stretto il rapporto di fiducia instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (STF 2C\_427/2009 citata cons. 2.2 e rinvii; 2A\_535/2005 citata cons. 3.2 e rif.; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 cons. 2.3). Questi principi valgono anche quando l'avvocato è intervenuto precedentemente in altra veste, segnatamente nel quadro di un'attività notarile. I doveri professionali dell'avvocato sanciti nell'art. 12 LLCA, e segnatamente il dovere di fedeltà che discende dall'art. 12 lett. c) LLCA, vista la formulazione aperta della norma, non si riferiscono soltanto al rapporto dell'avvocato con il proprio cliente, ma sono applicabili all'intera attività pro-

*fessionale dell'avvocato, ovvero alla totalità dei suoi atti professionali (DTF 131 I 223 cons. 3.4 e rif.) e quindi anche alla sua ulteriore attività commerciale (STF 2C\_407/2008 cons. 3.3 e rimandi; FELLMANN, Anwaltsrechts, n. 411).*

Secondo dottrina e giurisprudenza, il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato (DTF 141 IV 257 cons. 2.2, 135 II 145 cons. 9.1 e rif.; STF 1B\_354/2016 citata cons. 3.1, 1B\_293/2016 citata cons. 2.1; STA 52.2015.546 del 20 marzo 2017 cons. 2.3 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati). Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (STF 1B\_354/2016 citata cons. 3.1, 1B\_293/2016 citata cons. 2.1 e rif.).

I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAVv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (DTF 136 III 296 cons. 2.1, 130 II 270 cons. 3.1.1). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 11 CSD, giusta il quale l'avvocato evita ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di viola-

zione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio. In ambito giudiziario, vi è una violazione dell'art. 12 lett. c) LLCA laddove esiste un nesso fra due o più procedure (TF 2C\_688/2009 del 25 marzo 2010, cons. 3.1 e 2C\_427/2009 del 18 giugno 2009, cons. 3.2). Il nesso deve essere materiale e non solo formale (DTF 134 II 108, cons. 3; Fellmann, op. cit., nri. 96 e 96a ad art. 12 LLCA). Il nesso è dato laddove le fattispecie alla base delle procedure siano identiche, nonostante queste ultime abbiano un diverso fondamento giuridico (Fellmann, op. cit., n. 103c ad art. 12 LLCA). Il dovere di fedeltà dell'avvocato non è limitato nel tempo - gli obblighi verso il mandante perdurano anche dopo la fine del rapporto contrattuale - (DTF 134 II 108, cons. 3 con riferimenti), per cui è irrilevante la questione a sapere se una delle procedure sia già terminata o ancora pendente. Sussiste un conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 12 lett. c) LLCA dal momento in cui sopraggiunge la possibilità di utilizzare, coscientemente o meno, nell'ambito di un nuovo mandato, le conoscenze acquisite nell'ambito del precedente mandato coperte dal segreto professionale. L'avvocato deve quindi evitare ogni situazione potenzialmente suscettibile di comportare un simile conflitto d'interessi (STF 2C\_885/2010 del 22 febbraio 2011, cons. 3.1; 2C\_688/2009 del 25 marzo 2010, cons. 3.1.). La dottrina (per tutti, SJ 2015 II p. 107, 112) è concorde nell'affermare che la nozione di "affare

simile” deve interpretarsi in modo largo: essa non si limita ad una procedura determinata ma si estende a un complesso di fatti con tutte le sue ramificazioni, qualunque esse siano (di natura commerciale, giuridica, procedurale, ecc.).

8. Nel caso in esame, non appare chiaro capire per quale ragione l'avv. BB possa essere incorso in un rischio concreto di aver esercitato la professione forense in conflitto di interesse con il segnalante. La consulenza che egli ha presto per il segnalante concerneva l'acquisto di quote della FF Sagl, che non si è mai perfezionata, atteso che i fondi corrisposti per la riservazione dell'acquisto delle quote sono stati restituiti. L'oggetto delle consulenze non è stato ben delimitato, ma sembrava essere incentrato nella forma e il contenuto della cessione delle quote, più che l'interesse di FF Sagl di subentrare nei rapporti di CC SA. Dagli atti non appare neppure evidente capire per quale ragione vi dovrebbe essere un conflitto di interessi – concreto – fra il contenzioso esistente fra CC SA e il suo amministratore con il segnalante, che è stato un collaboratore (un dipendente) di quest'ultima società, senza che egli avesse svolto delle funzioni di organo e senza nemmeno essere stato un azionista di detta società. Un'ipotesi di conflitto di interessi avrebbe potuto configurarsi se il segnalante fosse stato un organo della società CC SA, rispettivamente un azionista di riferimento, ma non nei confronti di un ex collaboratore, verso il quale l'unico rapporto era lavorativo e di subordinazione nei confronti di detta società. Per il resto le quote di FF Sagl sembra siano essere state cedute a terzi, che non hanno alcun legame con CC SA o con il suo amministratore EE. In questo senso non si intravede come il segnalato possa aver potuto o potrà violare il suo segreto professionale intorno a que-

sto tema. Nemmeno il segnalante pretende che i suoi diritti possano in un qualche modo essere stati violati per la cessione di queste quote societarie a terzi, che neppure conosce e che non hanno avuto alcun legame con quest'ultimo. Ferme queste premesse, non vi può essere stata una collisione di interessi fra il segnalante e l'avv. BB, che ha preso le difese di CC SA. Il fatto che i due soggetti si conoscessero, e che avessero avuto delle discussioni accese su una vertenza che CC SA aveva con una ditta cinese, nonché il contenzioso che è sorto fra il segnalante e la sua datrice di lavoro – ivi compreso il suo amministratore –, non basta affinché si possa ritenere che l'avv. BB sia incorso in un conflitto di interessi. Da uno scritto di data GG.MM. AAAA, che riprendeva un testo del segnalante, sembrerebbe che le ragioni che spinsero il segnalante ad acquisire le quote di FF Sagl erano legate all'interruzione del rapporto di lavoro con CC SA, per cui si palesava per il segnalante la necessità di avere una fonte di reddito per poter mantenere il permesso di soggiorno.

9. Ne segue che, nella fattispecie, non si riscontra alcuna violazione di norme deontologiche da parte dell'avv. BB.



# Impressum

---

## *Editore*

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,  
Piazza del Ponte 4, 6850 Mendrisio  
Telefono: 091 682 95 61  
Telefax: 091 682 95 62  
E-mail: [info@oati.ch](mailto:info@oati.ch)  
Website: <http://www.oati.ch>

## *Comitato di redazione*

Commissione del Bollettino dell'Ordine  
degli avvocati del Cantone Ticino

avv. Augusta Simoni, coordinatrice,  
Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,  
Telefono: 091 825 15 52  
e-mail: [augusta.simoni@crespi.ch](mailto:augusta.simoni@crespi.ch)

avv. Patrizia Bisazza Ranzi, membro  
Via Grumo 31, 6929 Gravesano  
e-mail: [bisazza@studio-legale.ch](mailto:bisazza@studio-legale.ch)

avv. Lea Kaufmann, membro,  
via Belvedere 3, 6976 Castagnola,  
Telefono: 091 970 38 03

## *Distribuzione*

Segretariato dell'Ordine degli avvocati del  
Cantone Ticino  
Piazza del Ponte 4  
6850 Mendrisio

## *Grafica di copertina*

Antonio Bertossi  
Designer SUP in Comunicazione visiva - 2010  
[at@pantonio.ch](mailto:at@pantonio.ch)

## *Stampa*

Pedrazzini Tipografia SA  
Via Varenna 7, 6600 Locarno  
Telefono: 091 751 77 34  
[print@pedrazzinitipografia.ch](mailto:print@pedrazzinitipografia.ch)

## *Tiratura*

1150 esemplari  
2 numeri l'anno: aprile e novembre

## *Chiusura redazionale*

15 marzo / 30 settembre

Abbonamento annuale: CHF 25.00  
Numero singolo: CHF 15.00